



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 6292 del 09/08/2021

Fasc. n 9.6/2020/53

Oggetto: Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 5/2010 del progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 e per il progetto di recupero di parte dell'ambito stesso mediante rifiuti non pericolosi da realizzarsi nei comuni di Busto Garolfo e Casorezzo (MI). Proponente: Solter Srl Rif. SILVIA procedura VIA 05-MI. Rinnovazione e rideterminazione del decreto dirigenziale n.6875/2016 del 22/07/2016.

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

PREMESSO CHE:

- con la L. n.56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, la Città metropolitana dal 1° gennaio 2015 è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
- il comma 44 dell'art. 1 della citata Legge n.56/2014 specifica le funzioni fondamentali della Città metropolitana e il comma 46 demanda allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, l'attribuzione di funzioni ulteriori alle Città metropolitane;

RICHIAMATO PERTANTO:

- la L.R. n.19/2015 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della Legge n.56/2014”;
- la L.R. n.32/2015 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla L.R. n. 19/2015”;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18/01/2017, n.6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n.188/2019 del 28/11/2019);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n.70/2021 del 29.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023)” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2021-2023;

- il D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n.161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto “Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana”;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 72/2021 del 31.03.2021, e successive modificazioni, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023” che prevede l'obiettivo n. 18225, riferito al al programma PG0902, CDR ST051;

RICHIAMATA la L. n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023), risultano essere stati assolti;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio metropolitano n.6/2021 del 3/03/2021 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000”;

CONSIDERATO che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall'art. 5 del PTPCT 2021-2023 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n.70/2021 del 29/03/2021, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

ATTESTATA l'osservanza dei doveri di astensione del Responsabile del procedimento e dell'istruttoria in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente codice di comportamento della Città metropolitana di Milano;

VISTO il D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n.6502 del 17/09/18 della Direzione Generale, sulla Revisione della microstruttura della Città metropolitana a seguito degli interventi organizzativi sulla macrostruttura approvati con Decreti del Sindaco metropolitano R.G. n.161/2018, e successive modificazioni, in seguito al quale la competenza ad emanare l'atto di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n.152/2006, è in capo al Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n.174/2018 del 18/07/18 avente a oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali”, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia a Giovanni Roberto Parma;

PRESO ATTO che, ai sensi della Legge n.241/1990, il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria è Marco Felisa, responsabile del servizio azioni per la sostenibilità territoriale;

VISTI E RICHIAMATI, per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale:

- il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale”, con specifico riferimento alla Parte seconda, Titolo III, che disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;
- la D.G.R. n.8210/2008, che modifica ed integra la D.G.R. n.3667/2006 “Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste in materia di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava”;
- la L.R. n.5/2010 “Norme in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale” -che disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale conferendo alle Province le competenze in materia di V.I.A. per determinate categorie di progetti- e il R.R. n.5/2011 di attuazione della L.R. n.5/2010;
- la L.R. n.5/2010 definisce la Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano, quale Autorità competente per le procedure di Valutazione Impatto Ambientale per i progetti di cui all'Allegato A, lettera p) “discariche di rifiuti urbani

non pericolosi con capacità superiore a 100.000 mc [...]; discariche di rifiuti speciali non pericolosi ” e lettera s2) “cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari previsti dai rispettivi piani provinciali delle cave”;

VISTO che l’art. 23 del D.Lgs. n.152/2006 stabilisce che il proponente dell’opera deve presentare l’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale all’Autorità Competente, allegando il progetto definitivo, lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, copia dell’avviso a mezzo stampa e le autorizzazioni (da acquisire o già acquisite) necessarie per la realizzazione e l’esercizio dell’opera, depositando tale documentazione anche presso gli Enti territoriali interessati che, ai sensi dell’art. 25 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 devono esprimere il proprio parere;

INOLTRE, PRESO ATTO che:

- il 16/06/15 la Città metropolitana ha ricevuto nota, protocollata con n. 152189, da parte della società Solter Soluzioni Ambientali S.r.l. (in seguito denominata proponente), con sede a Paderno Dugnano in via G. Roma 75, rappresentata dal Sig. Bruno Bella, con la quale veniva formalizzata l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di gestione produttiva dell’ATEg11 e per il progetto di recupero di parte dell’ambito stesso mediante rifiuti non pericolosi da realizzarsi nei comuni di Busto Garolfo e Casorezzo (MI). Lo stesso giorno veniva formalizzata anche la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, in relazione al medesimo progetto. La società proponente ha contestualmente trasmesso la documentazione progettuale, attestando l’avvenuto deposito anche presso gli Enti territoriali interessati dall’intervento;

- il progetto in questione, ai fini della procedura VIA, rientra nelle categorie di intervento di cui alla L.R. n. 5/2010, Allegato A, lettera p) “discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità superiore a 100.000 mc [...]; discariche di rifiuti speciali non pericolosi ”, e lettera s2) “cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari previsti dai rispettivi piani provinciali delle cave”;

- Il progetto di recupero mediante rifiuti non pericolosi necessita di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del punto 5.4 dell’allegato VIII, parte II, titolo III-bis del D.Lgs. n.152/2006. La procedura di VIA è coordinata con quella di AIA;

- il 26/06/15 è avvenuta la pubblicazione dell’avviso di deposito dell’istanza di VIA, del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, sul quotidiano “La Prealpina”, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.152/2006. Ai sensi dell’articolo 5 comma 4 della L.R. n.5/2010, il procedimento di VIA è considerato formalmente avviato dalla data della citata pubblicazione a mezzo stampa dell’avviso dell’avvenuta presentazione dell’istanza di VIA e dei relativi allegati, una volta verificata la completezza formale della documentazione depositata;

- lo stesso 26/06/15 la società proponente ha provveduto al regolare versamento degli oneri istruttori, calcolati sulla base della valutazione degli interventi in oggetto;

- l’istanza di VIA e i relativi elaborati progettuali sono stati resi disponibili per la consultazione presso il Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture, nonché sul sito web S.I.L.V.I.A. di Regione Lombardia;

- il 14/07/15, a seguito della verifica della documentazione effettuata dal Settore pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture, ai sensi dell’art. 25 comma 4 e dell’art. 29-ter comma 4 del D.Lgs. n.152/2006 e dell’art. 2 comma 7 del R.R. n.5/2011 per la procedura di VIA, e dal Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali, ai sensi dell’art. 29ter comma 4 del Dlgs n.152/2006 per la procedura di AIA, sono state richieste integrazioni con nota protocollo n. 180218, ai fini della procedibilità dell’istruttoria, interrompendo i termini delle procedure;

- il 04/08/15, la società proponente ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste, con nota protocollata dalla Città metropolitana n.198849. A partire da tale data sono stati riavviati per intero i termini per lo svolgimento della procedura di VIA in oggetto. Le integrazioni sono state pubblicate sul sito web S.I.L.V.I.A. di Regione Lombardia e trasmesse agli Enti interessati;

- il 07/09/15 è stata convocata, con nota protocollo n.225736, la prima riunione di “Conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 della L.R. n.5/2010, per la procedura di VIA, coordinata e congiunta con la Conferenza di servizi, ai sensi della Legge n. 241/1990 per la procedura di AIA, per il contestuale esame degli interessi coinvolti nei procedimenti amministrativi valutativi ed autorizzatori sopra citati, nonché dei successivi ulteriori titoli autorizzatori o approvativi”. La riunione era stata calendarizzata per il 21/09/15;

- il 09/09/15, con nota protocollata dalla Città metropolitana n.225736, il Comitato di coordinamento del PLIS del Rocolo chiedeva il posticipo della prima riunione di Conferenza di servizi istruttoria, per “poter adempiere con i propri organi istituzionali alle necessarie valutazioni preliminari utili alla partecipazione sin dalla prima seduta di detta Conferenza”;

- l’11/09/15, con nota protocollo n. 229864, riscontrando che la domanda di cui sopra era stata formalizzata nei tempi e nei modi di legge, veniva rinviata la prima riunione di Conferenza di servizi istruttoria e convocata nuovamente per l’1/10/15;

- l’1/10/15, si è tenuta la prima riunione di “Conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. n.5/2010, per la procedura di VIA, coordinata e congiunta con la Conferenza di servizi, ai sensi della Legge n. 241/1990 per la procedura di AIA, per il contestuale esame degli interessi coinvolti nei procedimenti amministrativi valutativi ed autorizzatori sopra citati, nonché dei successivi ulteriori titoli autorizzatori o approvativi”, di cui al relativo verbale agli atti dell’istruttoria, protocollo n.267098 del 20/10/15;

- l’8/10/15 si è effettuato il sopralluogo istruttorio presso il sito di intervento, ai sensi dell’art. 2, comma 9, del R.R. n.5/2011;

- il 4/11/15, con nota protocollo n.280026, a seguito dell'analisi degli elaborati progettuali depositati, delle risultanze della prima riunione di Conferenza di servizi istruttoria, del sopralluogo istruttorio presso il sito di intervento e delle richieste formulate dagli Enti e dal Gruppo di lavoro VIA della Città metropolitana di Milano, sono state richieste integrazioni alla documentazione depositata, ai sensi dell'art. 26 comma 3 e dell'art.29-quater, comma 8, del D.Lgs. n.152/2006. Veniva tra l'altro richiesto di "attivare la procedura di Valutazione di Incidenza (VInCA) rispetto al Sito Rete Natura 2000 "Bosco di Vanzago" (IT2050006) e rispetto alla Rete Ecologica Regionale (RER), ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. n.5/2010 e della D.G.R. n.8/10962 del 30/12/09";
- il 3/12/15, con nota protocollata dalla Città metropolitana n. 304420, la società proponente ha chiesto di disporre di più tempo di quello assegnato "per effetto della complessità delle integrazioni progettuali richieste";
- il 10/12/15, con nota protocollo n. 307896, veniva accolta la richiesta della società proponente, prorogando di ulteriori 45 giorni i tempi per la presentazione della documentazione integrativa, rideterminando di conseguenza il nuovo termine per l'1/02/16;
- l'1/02/16 la società proponente ha depositato la documentazione integrativa, con nota protocollata dalla Città metropolitana il 2/02/16, con n.21590. Lo stesso 1/02/16 la società proponente ha trasmesso richiesta di Parere Obbligatorio per la Valutazione di Incidenza (VInCA) all'Ente gestore del Sito Rete Natura 2000 "Bosco di Vanzago";
- il 02/02/16, con nota protocollata dalla Città metropolitana, con n.21658, la società proponente ha formalizzato l'istanza di Valutazione di Incidenza (VInCA), allegando lo Studio di Incidenza e copia della richiesta del Parere Obbligatorio all'Ente gestore del Sito Rete Natura 2000 "Bosco di Vanzago";
- il 5/02/16, la Città Metropolitana, con nota protocollo n.25406, ha informato la società proponente dell'avvenuto avvio del procedimento VInCA, sospendendo contestualmente i termini della procedura, in attesa del parere obbligatorio dell'Ente gestore del Sito Rete Natura 2000;
- il 07/03/16 è stata convocata, con nota protocollo n.51066, la seconda riunione di "Conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della L.R. n.5/2010, per la procedura di VIA, coordinata e congiunta con la Conferenza di servizi, ai sensi della Legge n. 241/1990 per la procedura di AIA". La riunione era stata calendarizzata per il 22/03/16;
- il 07/03/16, con nota protocollata dalla Città metropolitana il 09/03/16 n.53916, il direttore del PLIS del Roccolo chiedeva il posticipo della seconda riunione di Conferenza di servizi istruttoria "di almeno 30 giorni", a motivo del mancato avviso della consegna delle integrazioni;
- il 15/03/16, con nota protocollo n.57761, riscontrando che la domanda di cui sopra era stata formalizzata nei tempi e nei modi di legge, veniva rinviata la seconda riunione di Conferenza di servizi istruttoria e convocata nuovamente per il 12/04/16;
- il 31/03/2016, il WWF ITALIA Onlus, Ente Gestore del Sito ha trasmesso il parere obbligatorio per la Valutazione di Incidenza, protocollato dalla Città Metropolitana n.69156;
- il 12/04/16, si è tenuta la seconda riunione di "Conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della L.R. n.5/2010, per la procedura di VIA, coordinata e congiunta con la Conferenza di servizi, ai sensi della Legge n. 241/1990 per la procedura di AIA, per acquisizione e concertazione dei pareri degli Enti invitati alla conferenza", di cui al relativo verbale agli atti dell'istruttoria, protocollo n.81767 del 14/04/16;
- il 9/05/16, con decreto dirigenziale n.4067/2016, veniva espressa dalla Città metropolitana di Milano la Valutazione di Incidenza, così come richiesto in sede di integrazioni documentale;
- il 17/05/16 il Comune di Busto Garolfo trasmetteva all'Autorità competente per la VIA una nota, protocollata dalla Città metropolitana con n.109728 del 19/05/16, nella quale introduceva nuovi elementi di valutazione;
- il 19/05/16, con nota protocollo n.109997, l'Autorità competente per la VIA, dopo aver riscontrato che le questioni sollevate, seppur tardivamente, dal Comune di Busto Garolfo erano di rilievo per il completamento dell'attività istruttoria e non erano, viceversa, chiarite nella documentazione fornita dalla società proponente, ha chiesto al Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate della Città metropolitana di approfondire le valutazioni di compatibilità con il Piano rifiuti, disponendo in data 27/05/16, con decreto n.4755/2016, "il prolungamento del procedimento di valutazione di impatto ambientale, di quarantacinque giorni, rispetto al precedente termine previsto ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.Lgs. n.152/2006, modificato dal D.Lgs. n.128/2010", riscontrando che "a seguito dei contributi pervenuti da parte degli Enti locali, si rende necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, che coinvolgono anche gli uffici della Regione Lombardia, Direzione Generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile, da svolgere nell'ambito del gruppo di lavoro della Città metropolitana";
- l'1/06/16 il Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate della Città metropolitana, ha ritenuto necessario chiedere a Regione Lombardia, con nota protocollo n.121595 atti 9.11/2016/001, "se tale terreno sia o meno da intendersi quale discarica esistente", ai sensi dell'art.14 della D.G.R. n.1991/2014;
- il 14/07/16 la Regione Lombardia, con nota protocollata dalla Città metropolitana n.160928 del 18/07/16, dava riscontro ai quesiti della Città metropolitana;
- il 22/07/2016, con decreto dirigenziale n.6875/2016, veniva espressa dalla Città metropolitana di Milano, Settore pianificazione territoriale, la "Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e della L.R. n.5/2010 del progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 e per il progetto di recupero di parte dell'ambito stesso mediante rifiuti non pericolosi da realizzarsi nei comuni di Busto Garolfo e Casorezzo (MI). Proponente: Solter Srl Rif. SILVIA procedura VIA 05-MI;
- il 20/09/2017, con provvedimento n.7639/2017, veniva rilasciava l'Autorizzazione Integrata Ambientale, dal Settore rifiuti e bonifiche;

RILEVATO che:

- con sentenza del TAR per la Lombardia n.1534/2021 del 23/06/2021, ampiamente motivata, sono stati rigettati i ricorsi proposti dal Parco Locale d'Interesse Sovracomunale (PLIS) del Roccolo, dal Comune di Busto Garolfo e dal Comune di Casorezzo, previa approfondita analisi in ordine alle censure sollevate;

- con sentenze del TAR per la Lombardia n.1533/2021 del 23/06/2021 e n.1535/2021 del 23/06/2021 sono stati accolti i ricorsi proposti di cui al Reg. Ric. n.2799/2017 e Reg. Ric. n.3000/2017, annullando i provvedimenti impugnati (R.G. n.6875/2016 del 22/07/2016 e R.G. n.7639/2017 del 20/09/2017) "nei sensi di cui in motivazione" (cfr. sentenza n.1533/2021), che afferma che "gli atti impugnati siano carenti in punto di motivazione perché hanno mancato di riscontrare, in modo sufficiente, le ragioni per le quali i dissensi manifestati dal Comune di Busto Garolfo e dal PLIS del Roccolo (sotto lo specifico profilo urbanistico) fossero superabili" (cfr. sentenza n.1535/2021 "il rilievo della carenza motivazionale sia meritevole di condivisione");

RICHIAMATA la L. n.241/1990 i cui contenuti sono da intendersi qui integralmente riportati;

PRESO ATTO che, dai disposti delle sentenze sopra menzionate del TAR Lombardia e dai relativi passaggi argomentativi, emerge che la carenza di motivazione non ha alterato la fondatezza sostanziale della decisione;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per l'applicazione del principio di conservazione del provvedimento amministrativo e dei valori che fondano l'attività svolta, la scrivente amministrazione, una volta definito dal giudice amministrativo (sentenze n.1533/2021 del 23/06/2021 e n.1535/2021 del 23/06/2021) che il provvedimento risulta viziato nei limiti dallo stesso indicati, è tenuta a porvi rimedio eliminando i vizi formali e confermando le fasi del procedimento non viziate;

CONSIDERATO che il mero difetto di motivazione, posto alla base delle suindicate pronunce di annullamento ("nei sensi di cui in motivazione") degli atti, richiede una maggiore esplicitazione dei fatti già acquisiti al procedimento ed emergenti dall'istruttoria fondante il provvedimento annullato;

VALUTATO quindi che, nel caso di specie, si rende necessario rideterminare il provvedimento n.6875/2016 del 22/07/2016, al fine di rinnovarlo, con conseguente più approfondita e articolata motivazione, in conformità a quanto stabilito nelle sentenze del TAR Lombardia n.1533/2021 del 23/06/2021 e n.1535/2021 del 23/06/2021 allo scopo di conservarne gli effetti già prodotti, permanendo l'interesse pubblico, così come emerso dall'intera vicenda procedimentale;

RITENUTO INOLTRE di prendere atto del decreto dirigenziale di VInCA n.4067/2016, i cui contenuti si intendono integralmente riportati, che non risulta interessato dal difetto di carenza di motivazioni di cui alle sentenze n.1533/2021 del 23/06/2021 e n.1535/2021 del 23/06/2021, in quanto riguarda la Valutazione di Incidenza del progetto sul Sito Rete Natura 2000 "Bosco di Vanzago" e sulla RER ed è indipendente dalle previsioni urbanistiche del Comune di Busto Garolfo;

RILEVATO, in merito alle caratteristiche del progetto, che:

1) L'ATEg11 si trova a cavallo dei confini comunali di Busto Garolfo e Casorezzo e ricade all'interno del PLIS del Roccolo; l'intero ambito estrattivo ha una superficie totale, così come riportata nella scheda del Piano Cave vigente, di 69,2 ettari. All'area si accede per mezzo di un'unica strada locale, denominata via delle Cave, in Comune di Busto Garolfo, che collega l'ATEg11 alla S.P. 128 Magenta-Dairago nel tratto compreso tra Casorezzo con Busto Garolfo. Il territorio limitrofo è caratterizzato da un sistema agricolo;

2) L'ATEg11 si presenta come un'area pianeggiante, con alcune parti a quota inferiore del piano campagna, determinate dalle passate attività di escavazione e di trattamento dei materiali cavati. In particolare, nella porzione settentrionale dell'ATE, è presente un'area derivata da pregressa escavazione con il fondo a circa 10 metri sotto il piano campagna; tale area è interessata dal progetto di recupero mediante rifiuti non pericolosi. In posizione centro-meridionale dell'ATEg11 è presente l'area degli impianti di trattamento dei materiali cavati e l'area, anch'essa al di sotto del piano campagna, con le vasche di sedimentazione delle acque di lavaggio, che si presenta oggi composta da tre bacini nei quali è cresciuta vegetazione spontanea. La parte meridionale dell'ATEg11 è costituita da aree di passata escavazione, recuperate a piano campagna e utilizzate oggi come piazzali per i cumuli dei materiali lavorati. All'estremità sud-est è presente un'altra area di passata escavazione in corso di riempimento mediante discarica per rifiuti speciali non pericolosi. Il fronte occidentale dell'ATEg11 non è stato mai interessato da escavazione ed è destinato a tutt'oggi a coltivazioni agricole. L'area sud-occidentale dell'ATEg11 è oggetto di recupero a quota inferiore al piano campagna, per conto del Comune di Casorezzo;

3) All'interno dell'ATEg11 erano presenti le seguenti attività:

3.1) attività di coltivazione della cava;

3.2) lavorazione, lavaggio e vagliatura materiale, tramite gli impianti presenti in sito, utilizzati anche dalla società Calcestruzzi Italcementi Group per la vagliatura di materiale ritirato da siti esterni all'ATEg11;

3.3) recupero ambientale "ex cava Casorezzo";

3.4) riempimento di area di passata escavazione, in posizione sud-orientale, mediante discarica per rifiuti speciali non pericolosi;

Esternamente all'ATEg11, lungo la via delle Cave, è presente, ma al momento non in funzione, un'attività di produzione calcestruzzi della ditta Calcestruzzi Italcementi Group;

4) Il progetto presentato dalla società proponente è composto da tre macro-progetti, che riguardano rispettivamente, il recupero ambientale tramite riempimento con rifiuti non pericolosi dell'area di pregressa escavazione posizionata a nord dell'ATEg11, il progetto di gestione produttiva dello stesso ambito di cava e il recupero ambientale dell'intero ATEg11.

4.1) L'intervento di recupero ambientale mediante riempimento con rifiuti non pericolosi e non putrescibili, interessa l'area di pregressa escavazione e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- superficie a piano campagna: 64.870 mq;

- superficie a fondo bacino: 48.700 mq;

- quota media fondo bacino: 163,5 m;

- quota max escursione falda: 160,4 m;

- volume netto conferimento rifiuti: 456.800 mc;

4.1.1) Le attività previste e i quantitativi previsti ai sensi degli Allegati B e C parte IV del D.Lgs. n.152/2006 sono le seguenti:

- Deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi non putrescibili in entrata per un quantitativo massimo di 1.118mc (1.650 t.)

- Deposito sul o nel suolo (D1) di rifiuti speciali non pericolosi non putrescibili per un quantitativo massimo di 456.800 mc (776.550 t.)

- Recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di 71.400t/anno, con quantitativi massimi nei 5 anni di progetto pari a 238.000 t, ossia 140.000 mc;

4.1.2) Le fasi operative del riempimento con rifiuti non pericolosi in progetto avverranno per 4 lotti successivi e riguarderanno:

- disboscamento vegetazione presente sul fondo bacino;

- regolarizzazione del fondo e delle sponde con terreno di scavo, rialzo del fondo del bacino di 0,5 m. per garantire il franco di 2 m. dalla quota di massima escursione della falda;

- realizzazione della canalina perimetrale di drenaggio delle acque di ruscellamento superficiale e realizzazione della pista perimetrale e rampa di accesso al fondo del bacino;

- realizzazione area umida di circa 10.000 m² di superficie;

- realizzazione di un'area tecnica di circa 1.850 mq, a sud del bacino, e della recinzioni perimetrale;

- gestione operativa del conferimento rifiuti avrà durata quinquennale.

4.1.3) Nel dettaglio, il progetto di riempimento con rifiuti non pericolosi prevede inoltre che:

- il percolato prodotto dalla discarica sarà raccolto in pozzi e successivamente condotto in una vasca di accumulo e in appositi silos, dove confluiranno anche le acque di prima pioggia e gli sversamenti provenienti dalle baie di stoccaggio provvisorio dei rifiuti in ingresso. Il contenuto dei silos verrà prelevato e condotto in appositi impianti di trattamento rifiuti;

- le acque di seconda pioggia di ruscellamento superficiale del corpo della discarica, sia in fase operativa che post operativa, verranno convogliate all'area umida;

- le acque civili verranno convogliate ad una fossa imhoff ed inviate ad un sistema di subirrigazione;

- all'ingresso dell'area tecnica verrà predisposto un impianto automatico a circuito chiuso per il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'impianto, le cui acque verranno recuperate e riutilizzate a seguito trattamento di decantazione;

- la gestione del biogas prodotto dal corpo della discarica avverrà all'interno dell'area tecnica ove sarà posizionata la centrale di estrazione e il box di biofiltrazione

4.2) Il progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 prevede la coltivazione della risorsa mineraria completando le attività già esercitate in passato e procedendo poi, in fasi successive alla coltivazione, al ripristino ambientale.

4.2.1) Il progetto si sviluppa in quattro fasi successive, interessando quattro sotto-bacini che corrispondono rispettivamente a:

- la prima fase, che interessa una piccola area a nord-est dell'ATE, per una superficie di 16.290 mq e una produzione presunta di materiale di 112.885 mc;

- la seconda fase, che interessa l'area a nord dell'ATE, per una superficie di 61.955 mq, con una produzione presunta di materiale di 505.023 mc. In tale settore verrà mantenuta una distanza di 30 m. da un oleodotto esistente come da deroga rilasciata dal gestore dell'infrastruttura;

- la terza fase, che interessa l'area a nord-ovest dell'ATE, una superficie di 73.308 mq e una produzione presunta di materiale di 614.346 mc;

- la quarta fase, che interessa l'area sud-ovest dell'ATE, per superficie di 68.083 mq e una produzione presunta di materiale di 516.959 mc;

4.2.2) l'escavazione avverrà a secco con pala gommata, fino alla profondità massima di scavo di 10 m. dal piano campagna, come specificato da scheda piano cave della Provincia di Milano;

4.2.3) il trasporto del materiale estratto sarà effettuato con camion da cava fino agli impianti di frantumazione, lavaggio e vagliatura ubicati a sud dell'area in prossimità dell'accesso alla cava;

4.2.4) la selezione sarà effettuata mediante un impianto di trattamento a umido degli inerti che verranno suddivisi in ciottoli, ghiaia, ghiaietto e sabbia;

4.2.5) l'accumulo del materiale lavorato sarà sui nuovi piazzali a nord-ovest dell'area impianti;

4.3) Il progetto di recupero dell'ATEg11 individua 14 fasi operative, strettamente coordinate con la fine dei lavori di coltivazione e di discarica così da consentire il progressivo recupero delle aree precedentemente occupate dalle lavorazioni. La tempistica generale prevede un arco temporale complessivo di 10 anni, comprensivo di tutte le attività previste: coltivazione, discarica, recupero ambientale.

Come dettagliato nello Studio di Impatto Ambientale e nello Studio di Incidenza, il piano di recupero prevede:

- la realizzazione di un'area parco di tipo naturalistico in stretta continuità con il paesaggio agrario all'intorno e relative strutture fruibili;

- il rimodellamento della morfologia dell'area di escavazione mediante riempimento con inerti fino a piano campagna e la restituzione all'uso agricolo delle porzioni occidentali dell'ATE, riproponendo la trama tradizionale del PLIS del Roccolo;

- la costituzione di un'area di valenza ecologica sulla copertura del riempimento tramite rifiuti non pericolosi;

- la costituzione di un'area umida in corrispondenza dell'attuale area occupata dalle vasche di decantazione delle acque di lavaggio degli inerti;

- la conservazione, manutenzione e ricostituzione di un ampio corridoio boscato lungo l'interno margine meridionale dell'ATEg11, per una superficie complessiva di 10/15 ettari, in coerenza con la direttrice della RER e del corridoio ecologico primario della REP;

- un secondo corridoio ecologico in direzione nord-sud che si innesta sul precedente lungo il margine orientale dell'ATE;

- una viabilità cosiddetta "integrata" di collegamento della via delle Cave con la via del Furato;

Il ripristino ambientale è garantito da fideiussione. L'assunzione espressa e "garantita" dell'obbligo di ripristino ambientale, in forza dell'approvazione del progetto, consente di dare una base giuridica certa al recupero dell'area, che potrà essere realizzato in tempi e con modalità definite;

RISCONTRATO, DAL PUNTO DI VISTA PROGRAMMATICO, CHE:

1) il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. del 19/01/10, individua l'ATEg11 nel "Sistema territoriale Metropolitano" e nel "Sistema territoriale della Pianura Irrigua". In generale, il PPR considera gli ambiti estrattivi in attività fra le "aree e ambiti di degrado paesaggistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani". Nei relativi Indirizzi di Tutela - Parte IV, fra le criticità si rileva la "rottura e alterazione della morfologia territoriale con forte degrado paesaggistico e ambientale sia delle aree oggetto di escavazione sia del contesto" rispetto a cui occorre prevedere azioni di recupero ambientale in un'ottica sistemica, con l'obiettivo di contribuire in particolare alla riqualificazione del sistema verde, della biodiversità, del miglioramento dell'offerta turistico-ricreativa. La normativa del PPR, per quanto riguarda i possibili aspetti di interesse della VIA dell'ATEg11, all'Art. 24 - "Rete verde regionale", afferma che sia necessario "[...] riconosce il valore strategico della rete verde regionale, quale sistema integrato di boschi alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di Lombardia." All'Art. 28 - "Degrado paesistico", il PPR afferma che "[...] le aree e gli ambiti ove si registra la perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici testimoniali, ovvero la banalizzazione, l'impoverimento e la perdita dei caratteri paesaggistici identitari, vengono assunti quali aree e ambiti compromessi o degradati ovvero a rischio di degrado secondo le definizioni successivamente indicate";

2) la Rete Ecologica Regionale (RER), approvata con D.G.R. n. 8/10962 del 30/12/09, individua l'ATEg11 nel settore n. 32 dell'Alto Milanese, in "un corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione (elementi primari della RER)" e all'interno di un elemento di secondo livello della RER;

3) il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con D.G.R. n.1990/2014 e di conseguenza il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 29/03/12, individua i criteri localizzativi per gli impianti di trattamento rifiuti:

3.1) il "criterio escludente", esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti e la modifica degli impianti esistenti;

3.2) il "criterio penalizzante", non esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti e implica una particolare attenzione nella realizzazione delle opere, in virtù delle sensibilità ambientali/paesaggistiche che hanno generato l'indicazione;

3.3) il "criterio preferenziale" esprime, sulla base di informazioni e/o di considerazioni aggiuntive di natura logistico/economica/strategica, la preferenzialità per il sito oggetto di valutazione.

L'ATEg11 non ricade nelle casistiche di cui ai "criteri escludenti", mentre ricade in alcune casistiche dei "criteri penalizzanti"; è infatti all'interno di un PLIS, il Parco del Roccolo, e in un'area di ricarica dell'acquifero profondo, caratterizzato da una vulnerabilità del suolo alta.

Risulta altresì rientrare nella fattispecie di cui ai "criteri preferenziali", quali la collocazione in ambiti già interessati da attività economiche, individuate come aree degradate o dismesse, la preesistenza di reti di monitoraggio delle varie

componenti ambientali, la presenza di una cavità pregressa da attività estrattiva;

4) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvato con D.C.P. n. 93 del 17/12/13), prevede i seguenti indirizzi, discipline e prescrizioni per l'area ove ricade il progetto:

4.a) la Tav.0 individua:

4.a.1) una "Grandi Dorsali Territoriale" di cui all'art.48 delle NdA; al comma 2) di tale articolo, gli obiettivi di PTCP prevedono di "intervenire prioritariamente per ridurre le situazioni di degrado dovute a processi di frammentazione, abbandono, usi conflittuali e impropri [...] Mantenere, per la Dorsale verde nord, gli spazi non costruiti esistenti e potenziarne l'apparato vegetazionale";

4.a.2) elementi della "Rete Verde" di cui all'art.58 delle NdA; al comma 2) di tale articolo, gli obiettivi di PTCP prevedono di "tutelare gli ambienti naturali e salvaguardarne la biodiversità [...] riqualificare i contesti periurbani e gli ambiti compromessi e degradati." Il comma 3 contiene indirizzi che prevedono di "incentivare la multifunzionalità degli spazi aperti, potenziando il sistema di connessioni tra i parchi urbani e le aree per la fruizione [...] salvaguardare gli elementi naturali residui, le visuali profonde sui territori aperti fruibili dai percorsi di valenza storica e paesaggistica; incentivare la fruizione e la mobilità sostenibili implementando il sistema dei percorsi ciclopedonali."

4.b) la Tav.1 individua a sud dell'Ategi11 una "viabilità allo studio", corrispondente all'ipotesi di nuova circonvallazione a nord dell'abitato di Casorezzo;

4.c) la Tav.2 individua in corrispondenza dell'avvallamento utilizzato la decantazione delle acque di lavaggio e lo scarico dei limi "Stagni - lanche - zone umide estese", di cui all'Art. 53 delle NdA; al comma 2) di tale articolo, gli obiettivi di PTCP prevedono di "preservare e valorizzare gli elementi esistenti, creare nuovi habitat palustri [...] incrementare la fruizione didattica di tali ambiti nel rispetto delle esigenze ecologiche. Il comma 3, prescrive altresì di "vietare la loro soppressione nonché qualsiasi intervento o attività che ne comprometta, ne depauperi o comunque ne danneggi il grado di naturalità e ammettere esclusivamente interventi di naturalizzazione o di fruizione ecosostenibile e regolamentata."

4.d) la Tav.3 classifica tutto l'Ategi11 come "Attività di escavazione, coltivazione e trattamento inerti", di cui all'Art. 35 delle NdA; al comma 1) di tale articolo, gli obiettivi di PTCP prevedono di "favorire gli interventi di recupero e riqualificazione, eventualmente puntuali, dei contesti e dei beni degradati ai fini di reintegrare, reinterpretare o realizzare nuovi valori paesaggistici; conseguire il miglioramento complessivo della qualità paesistica dei luoghi e dei beni degradati nei progetti di recupero delle situazioni di degrado esistenti." Il comma 2) indica tra gli indirizzi, "prevedere recuperi e ripristini di cave sulla base di progetti riferiti all'intero ambito di cava, finalizzati al miglioramento della qualità paesistica dei luoghi e alla rinaturazione" e tra le prescrizioni "garantire la massima continuità degli spazi aperti naturali e agricoli, limitando la saldatura tra nuclei e centri urbani; precisare le eventuali interazioni con la rete verde e la rete ecologica nei progetti di recupero complessivo degli ambiti estrattivi [...] mitigare i depositi e gli impianti legati alle attività di cava e di trattamento dei materiali inerti localizzati in ambito estrattivo, durante il periodo di esercizio dell'attività, con una fascia arboreo- arbustiva di almeno 10 metri al suo contorno."

4.e) la Tav.4 include l'Ategi11 nel "Corridoio ecologici primari", e nei "Corridoio ecologici della RER", di cui all'Art. 45 delle NdA; al comma 2) di tale articolo, gli obiettivi di PTCP prevedono "il mantenimento di una fascia continua di territorio sufficientemente larga e con un equipaggiamento vegetazionale che consenta gli spostamenti della fauna da un'area naturale ad un'altra, rendendo accessibili zone di foraggiamento, rifugio e nidificazione altrimenti precluse." Il comma 3), indica tra gli indirizzi, "realizzare, preventivamente alla realizzazione di insediamenti od opere che interferiscano con la continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità una fascia arboreo-arbustiva orientata nel senso del corridoio, avente una larghezza indicativa di almeno 50 metri e lunghezza pari all'intervento";

4.f) la Tav.5 riporta l'individuazione di:

4.f.1) "Parchi Locali di Interesse Sovracomunale riconosciuti (LR n.86/1983)" riferita al PLIS del Roccolo, all'interno dei quali ricade completamente l'Ategi11. L'art. 50 delle NdA del PTCP, a proposito dei PLIS, definisce al comma 2) gli obiettivi che prevedono "la riqualificazione ambientale delle aree degradate [...] e la formazione di ambiti e infrastrutture che garantiscano una fruizione pubblica ambientalmente sostenibile e compatibile con le attività agricole ivi insediate". Il comma 3), indica tra le prescrizioni, di "evitare l'inserimento di aree commerciali, industriali e artigianali";

4.f.2) "Foreste e boschi" di cui al D.Lgs. n.42/2004 art. 142, comma 1, lettera g), localizzati nella porzione meridionale dell'Ategi11, in territorio di Casorezzo;

4.g) la Tav.6 individua gli "ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico" di cui alla L.R. n.12/2005. Tali ambiti non sono individuati all'interno dell'Ategi11, ma nel suo immediato contorno;

4.h) la Tav.7 individua:

4.h.1) alcuni elementi della "rete idrografica" di cui all'art. 24 delle NdA; al comma 2) di tale articolo, gli obiettivi di PTCP prevedono di "tutelare e riqualificare i corsi d'acqua migliorandone i caratteri di naturalità e salvaguardandone le connotazioni vegetazionali e geomorfologiche". Il comma 3), indica tra le prescrizioni, di "Utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi di difesa del suolo e regimazione idraulica";

4.h.2) su tutto l'Ategi11, "Ambiti di ricarica prevalente della falda" e "Ambiti di influenza del canale Villoresi", di cui all'art.38 delle NdA del PTCP; al comma 3) di tale articolo, indica tra gli indirizzi, di "favorire [...] l'immissione delle acque meteoriche sul suolo e nei primi strati del sottosuolo, evitando condizioni di inquinamento o di veicolazione di sostanze inquinanti verso le falde";

5) il Piano Cave della Provincia di Milano approvato con D.C.R. n.VIII/166 del 16/05/06, prevede per l'ATEgi11, un'area estrattiva con superficie di 262.500 mq e volume di piano di 2.141.000 mc. La profondità massima di scavo, a secco, è stata stimata pari a 10 m. per una produzione media annua di 214.000 mc/anno. La destinazione finale programmata

risulta essere quella di uso fruitivo di interesse sovracomunale secondo progetto dell'Art. 11, L.R. n.14/1998;

6) il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), adottato con Delibera del Consiglio Metropolitan n.21 del 02/07/15. La tavola 1 descrive le tipologie forestali presenti in ATEg11 che sono interamente in territorio di Casorezzo, e riguardano "formazioni di ciliegio tardivo" e "formazioni aspecifiche". La Tav. 3 - "Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi" evidenzia le aree boscate trasformabili presenti nell'ATEg11 e identifica il perimetro del PLIS del Roccolo quale "area per interventi compensativi".

Le formazioni boscate all'interno dell'ATEg11 sono classificate come "Boschi PIF trasformabili" e il PLIS del Roccolo è indicato come "area per interventi compensativi";

7) il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Roccolo, riconosciuto con D.G.R. n. 5/57357 del 27/09/1994, afferisce i Comuni di Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Parabiago e, a seguito di successivi ampliamenti, anche il Comune di Nerviano. Con Decreto del Sindaco Metropolitan di Milano n.295/2015 del 20/11/15, è stato ampliato il PLIS ricomprendendo territori nei comuni di Busto Garolfo, Casorezzo. Alcune delle aree di nuovo inserimento nel PLIS sono nelle immediate vicinanze, a sud e a ovest, dell'ATEg11; a seguito di tale ampliamento, l'area di cava si trova ad essere in posizione più centrale rispetto ai territori del PLIS e non più ai suoi confini occidentali. All'interno dell'area di progetto il Programma Pluriennale degli Interventi del PLIS, all'Allegato C "Modalità di Pianificazione e Gestione", individua:

7.a) una "Area boschiva esistente" di cui all'art.2.1 che prevede il "mantenimento del bosco";

7.b) alcune "Aree agricole di potenziamento forestale" per le quali l'art.2.2 prevede "la possibilità di continuare l'attività agricola e l'incentivazione della progressiva conversione verso l'insediamento di aree boscate in accorpamento ed ampliamento a quelle esistenti";

7.c) alcune "Aree agricole", per le quali l'art. 2.3 "promuove ed incentiva l'incremento delle pratiche agronomiche a minor impatto ambientale" e prevede che vadano "conservati le siepi boscate ed i filari già esistenti";

7.d) "Aree agricole con funzione di corridoio ecologico", per le quali l'art.2.4 "indirizza preferenzialmente gli interventi di potenziamento e manutenzione di quanto esistente e, laddove possibile, l'insediamento di nuove siepi boscate lungo le direttrici irrigue e le percorrenze di transito [...] al fine di concorrere alla realizzazione della Rete Ecologica della Provincia di Milano"

7.e) "Aree agricole con presenza di zone umide artificiali da assoggettare ad interventi di rinaturalizzazione", per le quali l'Art. 2.5 stabilisce che, si prevedono, anche a titolo di compensazione le seguenti prescrizioni: In comune di Busto Garolfo, recupero ambientale a mezzo rimboschimento a livello campagna in corrispondenza della discarica di rifiuti autorizzata dalla Provincia di Milano con atto n.10 3035/1855/80 del 05/03/96 e Dispositivo Dirigenziale n. 43/98 del 29/10/98, con riempimento eseguito con soli rifiuti inerti. Recupero ambientale a mezzo rimboschimento a livello campagna previo riempimento con soli rifiuti inerti e ricreazione di nuova zona umida alimentata artificialmente, almeno equivalente a quella preesistente, in corrispondenza della discarica di rifiuti inerti autorizzati dalla Regione Lombardia con atto n. 57465 del 27/09/94. Il rimboschimento dovrà essere preceduto dal riporto di uno strato di terreno coltivo non inferiore ai 50 cm. Recupero ambientale con sistemazione a fossa rimboschita in corrispondenza dell'area di attuale coltivazione di cava autorizzata dalla provincia di Milano con Dispositivo Dirigenziale n. 7 del 11/11/97. In Comune di Casorezzo: realizzazione del recupero ambientale dell'area a mezzo rimboschimento;

7.f) l'art. 3.9 vieta di attivare "discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle di inerti provenienti da scavi e demolizioni aventi finalità di bonifica/ripristino ambientale nell'ambito di cava cessata";

8) Il Piano dei Governo del Territorio di Busto Garolfo è stato approvato con deliberazione di C.C. n.14 del 10/03/2014. In particolare:

8.a) il Documento di Piano, alla "Tavola delle previsioni di Piano", elaborato M.DdP 3.2, individua sulle aree oggetto di istruttoria:

8.a.1) "Cave";

8.a.2) "Aree di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico". Per queste ultime, il Piano delle Regole, Normativa di Piano, Elaborato M.PR 01, prevede all'art.34, comma 1, che "sono ammesse esclusivamente attività compatibili con le esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di conduzione delle attività agricole";

8.b) il Piano dei Servizi, alla tavola "Rete ecologica comunale", elaborato PS 0.4, individua sulle aree oggetto di istruttoria un "corridoio ecologico primario". Per queste ultime, il Piano delle Regole, Normativa di Piano, Elaborato M.PR 01, prevede all'art.34, comma 12, che "non consentite cave, discariche, reti elettriche, cavidotti, eliporti, [...]";

8.c) nel Piano delle Regole, la scheda d'ambito n.7, "aree destinate all'esercizio delle attività agricole, aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche" individua come "destinazioni non ammissibili [...] tutte ad eccezione di quelle riconducibili alla conduzione delle attività agricole", aggiungendo che "laddove l'area destinata alle attività agricole è ricompresa nelle aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, l'altezza massima delle costruzioni è ridotta a metri 6,00";

9) Il Piano dei Governo del Territorio di Casorezzo è stato approvato con deliberazione del C.C. n.50 del 04/11/2013. In particolare:

9.a) nel Documento di Piano:

9.a.1) la Tavola n.4, "Grandi sistemi territoriali", individua le aree oggetto di istruttoria come "Sistema agricolo/ambientale" e "PLIS del Roccolo";

9.a.2) nella Tavola n.7, "Sistema della mobilità", individua a sud dell'ATEg11 il "Tracciato nuova circonvallazione individuato a scala locale dal Piano del Traffico di Casorezzo";

- 9.a.3) la Tavola n.8, “Sistema naturalistico e paesaggistico - Ambiti ed elementi di interesse naturalistico e ambientale” e la Tavola n.16 “Carta del paesaggio - Rete ecologica”, individuano le aree oggetto di istruttoria come:
- 9.a.3.1) territori del “PLIS del Roccolo”;
- 9.a.3.2) aree classificate come “Zone extraurbane atte al progetto di consolidamento ecologico”;
- 9.a.3.3) “Fasce territoriali dei corridoi ecologici primari”. Per questi ultimi, le Norme Tecniche di Attuazione prevedono all'art.40, comma 4, che “Gli interventi nelle aree della rete ecologica sono ammessi se coerenti con gli obiettivi indicati dal PTCP vigente e se sono compatibili con le priorità di: a) limitare gli interventi di edificazione che possano frammentare il territorio e compromettere la funzionalità ecologica di tali ambiti; b) prevedere, per i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica; c) favorire per le compensazioni ambientali la realizzazione di nuove unità ecosistemiche coerenti con la finalità della rete ecologica provinciale.”
- 9.a.3.4) alcune “Superfici agricole che hanno ricevuto nel 2005 i contributi della Politica Agricola Comunitaria”;
- 9.a.4) la Tavola n.11, “Quadro ricognitivo vincoli, fasce di rispetto e aree di limitazione d'uso” individua parte delle aree dell'ATEg11 come:
- 9.a.4.1) “Aree individuate dal Piano Cave”;
- 9.a.4.2) aree a “Vincolo Boschivo ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 art.142 lett. g”;
- 9.a.4.3) territori del “PLIS del Roccolo”;
- 9.a.5) la Tavola n.17 “Previsioni di Piano”, individua:
- 9.a.5.1) la parte di ATEg11 di passata escavazione e di proprietà del Comune di Casorezzo e in corso di recupero, come “Sistema dei servizi - tessuto della città pubblica”;
- 9.a.5.2) la parte esterna all'ATEg11, compresa tra il confine meridionale dello stesso e l'ipotizzata circonvallazione stradale, come “Proposta espansione Parco del Roccolo”;
- 9.b) nel Piano delle Regole:
- 9.b.1) la Tavola “Azionamento di PGT”, elaborato Reg.03a, e la Tavola “Quadro vincoli, fasce di rispetto e aree di limitazione d'uso del PGT” individuano:
- 9.b.1.1) una porzione di “Areale agricolo a valenza paesaggistica”. Per queste ultime, le Norme Tecniche di Attuazione prevedono all'art.36, comma 1, che “ogni modificazione, anche non costruttiva, dell'assetto territoriale deve essere preceduto da una verifica dell'impatto paesaggistico finalizzata alla più rigorosa tutela dei valori espressi dal paesaggio agricolo tradizionale.”
- 9.b.1.2) una porzione “Areale boschivo”. Per questi ultimi, le Norme Tecniche di Attuazione prevedono all'art.41, comma 3, che “In particolare, sono vietati: a) gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica; tuttavia, sono fatti salvi gli interventi di modificazione per il miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado; b) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione;”
- 9.b.1.3) la parte di ATEg11 di passata escavazione e di proprietà del Comune di Casorezzo e in corso di recupero, come “tessuto della città pubblica”;
- 9.c) nel Piano dei Servizi: la Tavola “Sistema della città pubblica previsto dal PGT”, elaborato S2a, e la Tavola “Sistema della città pubblica allo stato di fatto - Individuazione della Rete Ecologica Comunale”, elaborato S1, individuano la parte di ATEg11 di passata escavazione e di proprietà del Comune di Casorezzo e in corso di recupero, come “Servizi per verde pubblico e fruizione del paesaggio”;

RISCONTRATI I CONTRIBUTI E I PARERI DEGLI ENTI, resi in relazione alla prima Conferenza dei Servizi e agli atti della presente istruttoria, che, in sintesi, riportano le seguenti valutazioni:

- 1) il Comune di Busto Garolfo, con nota del 03/09/15, protocollo comunale n.13428, osservava che le pregresse attività nell'ATEg11 prevedevano una sistemazione dell'area di escavazione, regolata da apposita convenzione, stipulata il 5/07/02 tra la società Cave di Casorezzo e i comuni di Busto Garolfo e Casorezzo; osservava altresì che “non essendo intervenuta alcuna contraria pattuizione tra le parti obbligate dalle predette convenzioni, è di tutta evidenza come, stante tale regolazione in ordine alle modalità di ripristino ambientale, non sia consentito a [...] Solter s.r.l. di non adempiere all'obbligo convenzionale, prevedendo in sua sostituzione di utilizzare il sito quale discarica di inerti”. Il Comune affermava inoltre che “l'interesse del Comune di Busto Garolfo al rispetto del predetto obbligo di ripristino permane nella sua attualità e a tal fine sono in corso iniziative volte a ottenere il pieno rispetto, ivi compreso il ricorso al Giudice...” E infine “l'attualità dell'interesse del Comune al ripristino al quale è vincolata la società Solter s.r.l. per effetto della citata convenzione contrasta con quanto previsto dal progetto in oggetto...”;
- 2) il Comune di Busto Garolfo, con nota del 15/10/15, protocollo comunale n.15694/15, trasmette la D.G.C. n.119 del 30/09/15, nella quale aveva deliberato:
 - 2.a) di “prendere atto della nota del 03/09/15, protocollo comunale n.13428” di cui sopra;
 - 2.b) di approvare l'allegato “Analisi Studio di Impatto Ambientale” redatto dal Gruppo di lavoro intercomunale tra i Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo;
 - 2.c) esprimere “parere non favorevole al progetto in istruttoria”;
- 3) il Comune di Casorezzo, con nota del 29/09/15, protocollo comunale n.9900/2015, protocollata dalla Città metropolitana con n.248309 del 30/09/15, esprimeva “alcune preliminari osservazioni”. Le questioni, in sintesi, riguardavano:

- 3.a) carenze documentali, inerenti il progetto di sistemazione finale dell'area, la dimostrazione della disponibilità di mappali di altre proprietà, la relazione paesaggistica;
- 3.b) la sottolineatura, nell'inquadramento della proposta, che “la Relazione omette di sottolineare che l'intervento interessa un'area che già è stata sfruttata per cinquant'anni (dapprima come cava, poi come discarica)” senza che nessuno dei soggetti che vi hanno operato -inclusa l'odierna proponente- abbiano mai provveduto al suo recupero ambientale”;
- 3.c) i termini della convenzione stipulata il 5/07/02 tra la società Cave di Casorezzo e i comuni di Busto Garolfo e Casorezzo che prevedevano “un preciso disegno di recupero ambientale” e che “il territorio avrebbe dovuto costituire una risorsa per il PLIS del Roccolo” concludendo che “l'area cavata già da molti anni avrebbe dovuto essere recuperata” e che, sempre riferendosi al recupero, “nessuna delle attività di recupero/ripristino è stata eseguita”;
- 3.d) carenze valutative dello SIA riguardo al quadro di riferimento programmatico, sia rispetto alla pianificazione sovraordinata che a quella locale. In particolare, segnala incongruenze rispetto all'inserimento dell'ATEg11 nel PLIS del Roccolo, nella RER e nella REP; il Comune sottolinea che nella “D.G.R. n.3376/2007 - aree prioritarie per la biodiversità” venne inclusa l'area di cava all'interno dell'ambito denominato “Bosco di Vanzago e Parco del Roccolo”;
- 3.e) mancato rispetto delle distanze minime di sicurezza stabilite dal PRGR, sostenendo che “la distanza dall'abitato residenziale più prossimo deve essere misurata dalla recinzione e non dal bacino di discarica”;
- 3.f) preoccupazioni di possibili interferenze dell'opera con la falda acquifera, riscontrando che l'ATEg11 ricade in un’“area di ricarica dell'acquifero profondo” individuata anche dal PTCP;
- 3.g) contrasto con le previsioni del Piano provinciale Cave che prevedeva il recupero dell'ATEg11 fosse realizzato “secondo i criteri stabiliti dal piano particolareggiato del Parco del Roccolo”;
- 4) il Comune di Casorezzo, con nota del 15/10/15, protocollo comunale n.10514/2015, protocollata dalla Città metropolitana con n.263961 del 16/10/15, trasmetteva “integrazioni alle osservazioni”, acquisendo anche “le osservazioni predisposte dal Gruppo di lavoro intercomunale [...] ritenendole utili e pertinenti al procedimento”.
- Venivano allegati i documenti:
- 4.a) Analisi studio di impatto ambientale;
- 4.b) Prescrizioni attività estrattiva;
- 4.c) Prescrizioni gestione discarica;
- 4.d) Elenco mappali costituenti polo ATEg11;
- 4.e) Altre prescrizioni;
- 5) La Soprintendenza Archeologica della Lombardia-Milano, con nota protocollo n.10620 del 30/09/15, esprimeva parere in linea di massima favorevole, all'esecuzione delle opere previste, “a condizione che le operazioni di sculturamento si svolgano con l'assistenza archeologica da parte di un operatore specializzato a carico della Committenza sotto la direzione scientifica dell'ufficio della Soprintendenza ai sensi dell'art.88 del D.Lgs. n.42/2004...”;
- 6) Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con nota protocollo n.9756 del 30/09/15 esprimeva “considerazioni preliminari” relative a pertinenze e fasce di rispetto delle rogge della rete consortile, specificando che è vietato “realizzare movimenti di terreno che possano dar luogo a ristagni o impaludamenti a una distanza inferiore a metri 10 dal piede esterno degli argini [...]; recintare i canali [...]; scaricare acque non consortili”. Specificava poi che per il canale che attraversa l'ATEg11 “è possibile chiedere la dismissione soltanto se il tratto di canale risulta essere a servizio esclusivo dei terreni inclusi nell'ambito estrattivo” In relazione al tratto del canale 3 Corbetta, il Consorzio affermava che “potrebbe essere valutata la variazione di percorso portando il tratto all'esterno dell'ambito estrattivo, a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua”. Ricordava inoltre la fascia di rispetto dei 10 metri per l'escavazione di 5 metri per l'inedificabilità;

RISCONTRATA LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA dai proprietari di aree e conduttori di attività presenti nell'ATEg11, rese in relazione alla prima Conferenza dei Servizi, agli atti della presente istruttoria che, in sintesi, riportano le seguenti valutazioni:

- 1) L'ing. Giuseppe Villoresi, con nota del 01/10/15, con protocollata dalla Città metropolitana n.249170 evidenziava come fosse “necessario conoscere l'attuale assetto in fatto e in diritto dei terreni interessati” e a tal fine chiedeva che venisse “precisato quale autorizzazione sia stata rilasciatoo alle società istante, quale ne sia l'oggetto e se già previsto un progetto di ripristino e recupero ambientale”;
- 2) La società Consulta s.r.l., con nota protocollo C94946 del 26/10/15, segnalava la presenza di un errore materiale nella tavola di inquadramento catastale e chiedeva “la correzione dell'errore materiale nella documentazione progettuale.”

RISCONTRATE le osservazioni pervenute, agli atti della presente istruttoria e di seguito sintetizzate:

- 1) I Signori Milena Bertani, Eleonora Bonechi, Ester Balzarotti e altri, con nota del 30/09/15, protocollata dalla Città metropolitana n.248336, evidenziava:
- 1.a) quale fosse il quadro programmatico di riferimento e “gli adempimenti amministrativi prescritti per l'ATEg11”;
- 1.b) il “prospetto dei dati catastali costituenti ATEg11 e relative proprietà desunte dai certificati catastali”;
- 1.c) l'illustrazione dei “procedimenti di interesse del polo ATEg11 (attività estrattiva, discarica e recupero ambientale ex Cava di Casorezzo) e le prescrizioni impartite da vari Enti/istituzioni per la tutela ambientale e la salute pubblica”.
- La nota chiedeva alla Conferenza, in conclusione, di “depositare la prova dei controlli effettuati e la conformità degli stessi [...] prendere atto delle carenze istruttorie rimandando ogni decisione all'esito dei controlli [...] sospendere il rilascio della concessione in attesa che gli adempimenti dovuti vengano eseguiti”;

2) Il Comitato “Radici nel cielo” di Busto Garolfo, con nota del 13/08/15, protocollata dalla Città metropolitana n.206523, evidenziava che:

- 2.a) “il progetto non garantisce la distanza minima di 200 m. dall’ambito residenziale del Comune di Busto Garolfo”;
- 2.b) “la convenzione del 2002 risulta al momento disattesa dal proponente del progetto, in relazione alle fasi di ripristino previste dall’art.9”;
- 2.c) il progetto appare “totalmente incompatibile con quanto specificato all’art.10” della convenzione citata;
- 2.d) il progetto è incompatibile con il PGT di Busto Garolfo e con il Piano provinciale Cave;

3) Il Comitato “Cittadini anti-discarda Busto Garolfo - Casorezzo”, con nota del 25/08/15, protocollata dalla Città metropolitana n.213764, evidenziava:

- 3.a) l’incompatibilità del progetto con il PLIS in generale e in particolare con il Programma Pluriennale degli Interventi;
- 3.b) la criticità determinata dalla localizzazione del progetto in un’area “ad elevata vulnerabilità degli acquiferi riconducibile alle caratteristiche dei terreni”;
- 3.c) il mancato recupero dell’area di pregressa escavazione e il mancato rispetto della convenzione dell’anno 2002, i cui obblighi “Cave di Casorezzo si impegnava a trasferire ai successori o agli aventi causa”;

4) Il Comitato “Salviamo il paesaggio” di Casorezzo, con nota del 25/08/15, protocollata dalla Città metropolitana con n.214115, evidenziava “la lunga storia delle cave di Casorezzo e delle sue discariche” tracciando una puntuale ricostruzione storica dei fatti occorsi nel sito estrattivo oggi denominato ATEg11. Concludeva evidenziando la propria contrarietà al progetto. Lo stesso comitato con nota del 31/08/15, protocollata dalla Città metropolitana n.218787, esprime le seguenti osservazioni:

- 4.a) per la localizzazione della discarica, “non può essere richiamato il criterio preferenziale della cava cessata”, in quanto lo stesso progetto prevede la prosecuzione dell’attività estrattiva. Tra l’altro le due attività, coesistendo, porteranno a un cumulo di impatti;
- 4.b) il progetto è in contrasto con il quadro programmatico, prevedendo un recupero con modalità differenti da quelle previste nel Piano Provinciale Cave, nel Programma Pluriennale degli Interventi del PLIS del Roccolo e dei PGT;
- 4.c) si evidenziano le criticità determinate dalla localizzazione del progetto in un’area “ad elevata vulnerabilità degli acquiferi riconducibile alle caratteristiche dei terreni”, con rischi di inquinamenti delle falde acquifere, e in un corridoio primario della RER;
- 4.d) si ravvisano mancanze nello SIA riguardo alla componente “salute pubblica”, dove “vengono considerate le sole emissioni in atmosfera”;
- 4.e) si esprime contrarietà riguardo al progetto di gestione produttiva della cava, chiedendo “che vengano mantenuti inderogabilmente i tempi di concessione in scadenza nel 2016”.

Lo stesso soggetto, con nota del 15/10/15, protocollata dalla Città metropolitana n.263717, integra le precedenti note con le seguenti osservazioni:

4.f) con riferimento al contenzioso in corso tra il Comune di Busto Garolfo e Cave di Casorezzo in merito al recupero dell’area di pregressa escavazione, “si ritiene inaccettabile e di ostacolo al corso della Giustizia che si autorizzi il ripristino della discarica di rifiuti speciali operativa (area Vibeco) addirittura come prima fase, mentre è in corso un procedimento penale nei confronti di [...], titolari della ditta Solter s.r.l.”;

4.g) manca nello SIA la “Relazione di riferimento, atta a fornire informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee”;

5) Il Comitato “Salviamo il paesaggio” di Casorezzo, con nota del 15/10/15, protocollata dalla Città metropolitana con n.263717, integrava le osservazioni ribadendo quanto già espresso nell’osservazione precedente e concludendo evidenziando la propria contrarietà al progetto. Evidenziava inoltre che:

5.a) “è assente una relazione di riferimento atta a fornire informazioni sulla qualità del suolo e delle acque sotterranee”;

5.b) manca una “caratterizzazione attendibile dello stato di fatto ...”;

5.c) ritiene indispensabile “che siano effettuati controlli diretti da parte delle Autorità competenti al fine di verificare gli attuali livelli di falda”;

6) Il Sig. Cova Giovanni Battista, comproprietario di uno dei terreni interni all’ATE, con nota 04/05/16, protocollata dalla Città metropolitana n.97566, dichiara “di essere nettamente contrario al progetto presentato di Solter” ribadendo di “non essere disponibile a cedere il terreno alla società Solter”.

RISCONTRATE LE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI trasmesse alla Città metropolitana da parte degli Enti e dei soggetti partecipanti alla Conferenza dei servizi istruttoria, al fine di formulare una richiesta di integrazioni alla società proponente:

1) Il Comune di Busto Garolfo, con nota del 15/10/15 protocollo comunale n.15687/15, protocollata dalla Città Metropolitana il 16/10/2015 con n.264016, richiedeva la seguente documentazione integrativa:

1.a) la valutazione degli effetti e delle interferenze “delle attività svolte, in sovrapposizione temporale” su “tutto l’ATEg11, comprendendo anche l’area di proprietà del Comune di Busto Garolfo, per la quale sono in corso i lavori di recupero ambientale con il conferimento di terre e rocce da scavo”;

1.b) la predisposizione “di un rendering foto realistico utile a percepire quanto proposto”;

1.c) la predisposizione di “uno studio approfondito accompagnato da indagini di mercato che dimostrino la necessità di realizzare la discarica di rifiuti speciali, anche in relazione alle discariche oggi attive ed autorizzate”.

2) il PLIS del Roccolo, con nota protocollo n.15097/2015 del 15/10/15, ha evidenziato che “Le tavole progettuali di cui al progetto di recupero non comprendono le sezioni utili ad evincere le altezze del ritombamento con rifiuti” ed ha chiesto le seguenti integrazioni documentali:

2.a) la produzione di cartografie “ove evincere il raccordo tra la discarica esistente di inerti non pericolosi provenienti da siti contaminati”;

2.b) l'inserimento negli elaborati progettuali della “ex Cava di Casorezzo, sita a sud-ovest della proprietà Solter, luogo ove è in corso un recupero ambientale della stessa”;

2.c) la rappresentazione di “un idoneo skyline ante e post recupero, abbracciante il comparto d'area vasta ove inserito l'ATE in oggetto” e “idonee renderizzazioni e foto simulazioni del recupero finale proposto”;

2.d) la produzione di “studi o rilievi a testimonianza dell'attuale natura e grado di eventuale contaminazione dei suoli”;

2.e) la produzione di “uno studio di sostenibilità della richiesta di attivazione della discarica, stante l'assenza di elementi informativi sulle reali e documentate esigenze di attivazione di discariche nell'area vasta ove insistente il luogo in oggetto”.

3) L'ASL Milano 1, con nota n.77226 del 14/10/15, protocollata dalla Città Metropolitana con n. 0261330, ha espresso osservazioni sul “Capitolo relativo alla Componente salute pubblica” del SIA, sostenendo, nello specifico;

3.a) “Relativamente alle dispersione di polveri sottili è stato valutato esclusivamente la dispersione del PM10; si ritiene necessario prendere in considerazione anche il PM 2.5, tipologia di particolato considerato più significativo per una valutazione degli effetti sulla salute della popolazione circostante”;

3.b) “Inoltre risulta necessario valutare l'incremento degli altri inquinanti, in particolare quelli generati dal traffico in relazione ai percorsi viabilistici previsti sia all'interno che all'esterno dell'area di cava, in particolare nei Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo. Non tutti gli interventi progettuali previsti dal progetto sono stati compiutamente individuati e descritti e che pertanto il conseguente SIA non individua in modo univoco tutti gli impatti ambientali sulle diverse matrici.”

3.c) “Inoltre si evidenzia nel documento presentato “Capitolo salute” la mancanza di contributi in termini emissivi generati dalle altre attività presenti all'interno del comparto (cava di rifiuti inerti, impianto produzione conglomerati cementizi, ad oggi non funzionanti) [...] qualora le valutazioni dell'impatto delle attività effettuate lo rendessero necessario, il capitolo salute dovrà essere completato in tutti gli steps previsti dalla D.G.R. n.1266/2014”;

4) ARPA Lombardia -Dip. di Milano e Monza Brianza, con nota n 6.2.3. fasc.2015.6.42.16, protocollata dalla Città Metropolitana con n.271662 del 26/10/15, chiedeva integrazioni alla documentazione presentata dal proponente per i procedimenti VIA/AIA, evidenziando che “non tutti gli interventi progettuali previsti dal progetto sono stati compiutamente individuati e descritti e pertanto lo SIA non individua in modo univoco tutti gli impatti ambientali sulle diverse matrici [...] Nello specifico si richiede di integrare la documentazione presentata sulla base delle osservazioni seguenti”:

4.a) Quadro di riferimento progettuale 4.a.1) Per quanto riguarda il progetto di “Recupero ambientale tramite riempimento con rifiuti non pericolosi”, sono richieste una serie di precisazioni, in merito alle caratteristiche, tipologia e ai cicli di gestione dei rifiuti stessi; inoltre vengono chieste specificazioni sull'impianto di gestione biogas e sui sistemi di gestione e smaltimento delle acque meteoriche;

4.a.2) Per quanto riguarda il progetto di “Recupero ambientale”, è richiesto l'esplicitazione del progetto stesso di recupero, sviluppato a livello definito per l'intero ATEg11;

4.b) Quadro di riferimento ambientale

4.b.1) Per quanto riguarda le “Risorse idriche”, sono richiesti chiarimenti sulle fonti di approvvigionamento e sui consumi;

4.b.2) Per quanto riguarda le “Acque sotterranee”, sono richiesti aggiornamenti e approfondimenti sulle misure piezometriche;

4.b.3) Per quanto riguarda le “Acque superficiali”, sono richieste valutazione dei possibili effetti sul ricettore finale del conferimento delle acque meteoriche;

4.b.4) Per quanto riguarda le “Atmosfera”, sono richieste valutazione delle “emissioni sia di materiale polverulento che di inquinanti derivanti da gas esausti per le differenti fasi di realizzazione, recupero, gestione operativa e traffico indotto”;

4.b.5) Per quanto riguarda il “Rumore”, sono richieste valutazioni dettagliate delle emissioni derivanti dall'attività di discarica;

4.c) Piano di monitoraggio ambientale VIA

Il PdM dovrà monitorare gli impatti cumulativi riconducibili alla realizzazione di tutti i progetti presentati (discarica, coltivazione cava, recupero) e dovrà essere articolato per scenari temporali, individuando i punti di monitoraggio, i parametri significativi, le tecniche di campionamento e la frequenza, la misura e analisi dei campioni e le eventuali azioni da intraprendere.

4.c.1) Per quanto riguarda le “Acque sotterranee”, è richiesta l'integrazione delle misurazioni “individuando un gruppo di almeno 4 piezometri sui quali effettuare un monitoraggio a frequenza trimestrale”;

4.c.2) Per quanto riguarda le “Acque superficiali”, è richiesto il “monitoraggio della roggia che riceverà le acque meteoriche provenienti dal corpo di discarica”;

4.c.3) Per quanto riguarda l'“Atmosfera”, è richiesto il monitoraggio del PM10 durante la fase di esercizio, nel caso in cui tali emissioni risultassero non trascurabili;

4.c.4) Per quanto riguarda le “Rumore”, sono richieste valutazioni dettagliate delle emissioni derivanti dall'attività di discarica;

4.d) Piano di monitoraggio ambientale AIA. La documentazione dovrà essere integrata con “una proposta di monitoraggio della matrice rifiuti, con indicazione delle verifiche di conformità [...] e una proposta di monitoraggio quantitativo del biogas prodotto [...] e una proposta di verifica della qualità finale della discarica”;

RISCONTRATI I CONTRIBUTI E I PARERI DEGLI ENTI, resi in relazione alla seconda Conferenza dei Servizi e agli atti della presente istruttoria che, in sintesi, riportano le seguenti valutazioni:

1) il Comune di Busto Garolfo, con nota protocollo 4224/2016 del 17/03/16, ha trasmesso per conoscenza il ricorso del Tribunale Amministrativo Regionale proposto dal Comune contro la società Solter s.r.l. e la società Inerti Ecoter SGA s.r.l., “per l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi di ripristino ambientale nonché per la condanna all'esecuzione dei predetti obblighi ed al risarcimento dei danni”;

2) il Comune di Busto Garolfo, con nota del 11/04/16, protocollo comunale n.5524/16, protocollata dalla Città metropolitana n.78989 del 12/04/16, ha espresso ulteriori osservazioni integrative, confermando il parere negativo indicato nella nota del 29/09/15 e ribadendo le questioni già evidenziate nei pareri precedentemente resi.

In particolare, il Comune:

2.a) evidenzia che il PGT, nel Piano delle Regole all'art.12.b afferma che “non sono consentite cave, discariche, reti elettriche, cavidotti...” nelle zone classificate dalla tav. PS04 “extraurbane di riassetto e consolidamento ecologico all'interno del corridoio ecologico”, come quella su cui ricade l'intera ATEg11;

2.b) sostiene che non sia stata valutata l'opzione zero e che sia “necessaria una verifica delle alternative praticabili per un sicuro smaltimento dei rifiuti, in relazione alla disponibilità di altri siti, meno critici ed altresì di ambiti di cava dismessi non già interessati da piani di recupero approvati ed in fase di esecuzione”;

2.c) richiama la D.G.R. n.8/10962 del 30/12/09 e ricorda che nell'ambito dei corridoi primari della RER a bassa o moderata antropizzazione le “trasformazioni strategiche per esigenze territoriali” devono essere mantenuti “almeno il 50% della sezione prevista della RER”. Evidenzia inoltre la necessità di “mantenere una fascia continua di territorio sufficientemente larga e con un equipaggiamento vegetazionale che consenta gli spostamenti della fauna da un'area naturale all'altra, rendendo accessibili zone di foraggiamento, rifugio e nidificazione”;

2.d) quale misura di garanzia per evitare future interferenze con la falda, qualora quest'ultima salga ulteriormente, si evidenzia come sia “appropriato considerare un franco di 5 metri”;

3) Il Comune di Casorezzo, con nota del 17/03/16, protocollo comunale n. 3110/2016 Cat.VI.9, protocollata dalla Città metropolitana di Milano con n. 60321 del 17/03/16, esprime le seguenti osservazioni, in merito ai:

3.a) Pregressi obblighi convenzionali: riscontra che “La Società proponente si dichiara estranea agli obblighi convenzionali, sostiene di non essere subentrata negli obblighi di ripristino dell'area cavata posti in carico alle precedenti gestioni della discarica”. Riscontra, al contrario, che “Solter è invece certamente subentrata negli obblighi di ripristino [...] e nel passato ha apertamente ed espressamente riconosciuto le proprie responsabilità nei confronti di questa amministrazione [...] Soler ha acquistato il ramo di azienda (anche) relativo alla coltivazione subentrando alla dante causa nei relativi rapporti contrattuali e convenzionali ed

era ed è, conseguentemente, tenuta al ripristino dell'area cavata”. Ha inoltre ribadito che “il mancato recupero della cava ha già compromesso in modo significativo il complesso biotico e creato un danno ambientale senza precedenti nei comuni interessati” e che, per quanto riguarda le fidejussioni, “Solter non può ignorare che l'estinzione per qualunque causa del rapporto di garanzia non determina affatto il venir meno dell'obbligazione principale per la quale il debitore continua a essere vincolato”;

3.b) Progetto di recupero ambientale: riscontra l'incongruenza tra lo spessore del mantello di copertura del bacino della discarica, pari a un metro e la destinazione a “bosco denso di connessione ecologica”, in quanto quest'ultimo non può attecchire su spessori così limitati. In merito al profilo morfologico della discarica, ritiene che “per garantire la pendenza del 5% basterebbe una sopraelevazione di 4 metri” dal piano campagna, in luogo degli 8 di progetto. Conclude evidenziando il contrasto della proposta progettuale con la disciplina urbanistica del PGT di Busto Garolfo che “non ammette nelle zone classificate come “aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche” (come quella in esame) nuove costruzioni di altezza superiore ai 6 metri”;

4) Il Comune di Casorezzo, con nota protocollo n. 4411/2016 Cat.VI.9 del 11/04/2016 (protocollata da Città metropolitana di Milano con n.78975 del 12/04/2016), nella quale ha espresso ulteriori osservazioni integrative, confermando il parere negativo indicato nella nota del 29/09/15, e ribadendo le questioni già evidenziate nei pareri precedentemente resi.

In particolare, il Comune:

4.a) evidenzia che il PGT del Comune di Busto Garolfo, nel Piano delle Regole all'art.12.b, afferma che “non sono consentite cave, discariche, reti elettriche, cavidotti...” nelle zone classificate dalla tav. PS04 “extraurbane di riassetto e consolidamento ecologico all'interno del corridoio ecologico”, come quella su cui ricade l'intera ATEg11;

4.b) sostiene che non sia stata valutata l'opzione zero e che sia “necessaria una verifica delle alternative praticabili per un sicuro smaltimento dei rifiuti, in relazione alla disponibilità di altri siti, meno critici ed altresì di ambiti di cava dismessi non già interessati da piani di recupero approvati ed in fase di esecuzione”;

4.c) richiama la D.G.R. n.8/10962 del 30/12/09 e ricorda che nell'ambito dei corridoi primari della RER a bassa o moderata antropizzazione le “trasformazioni strategiche per esigenze territoriali” devono essere mantenuti “almeno il 50% della sezione prevista della RER”. Evidenzia inoltre la necessità di “mantenere una fascia continua di territorio sufficientemente larga e con un equipaggiamento vegetazionale che consenta gli spostamenti della fauna da un'area naturale all'altra, rendendo accessibili zone di foraggiamento, rifugio e nidificazione”;

4.d) quale misura di garanzia per evitare future interferenze con la falda, qualora quest'ultima salga ulteriormente, si evidenzia come sia “appropriato considerare un franco di 5 metri”;

5) Il Parco del Roccolo, con nota dell'11/04/16, protocollo n. 5723, protocollata dalla Città Metropolitana di Milano con n. 78996 il 12/04/16, ha trasmesso “osservazioni formulate dall'Ufficio Tecnico di direzione del PLIS, approvate dal Comitato di Coordinamento”. In particolare le osservazioni:

5.a) Evidenziano che a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n.295/2015 del 20/11/15 è stato riconosciuto l'ampliamento del PLIS nei territori di Busto Garolfo, Casorezzo e Parabiago e che, a seguito di tale ampliamento, “l'area

delle cave di Casorezzo, da comparto di frangia esterna/confine del PLIS, assume [...] una maggior centralità rispetto al PLIS stesso”;

5.b) Evidenzia che “il progetto è assimilabile a incremento dell'impermeabilizzazione del sottosuolo, quando, per vocazione, i PLIS nascono come elemento di limitazione del fenomeno di sprawl urbano, il cui effetto principale è il consumo di suolo”;

5.c) Evidenzia la mancata coerenza del progetto con il Piano Regionale delle Aree Protette di cui alla D.C.R. n. 8/6238 del 19/12/07 e con le “aree prioritarie per la biodiversità, nella pianura lombarda e Oltrepò pavese” di cui alla D.G.R. n.8/3376 del 3/04/07;

5.d) Allega un “quadro sinottico degli avvistamenti della fauna ed entomofauna tutelata”;

5.e) Rammenta che i Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo e il PLIS del Roccolo hanno sottoscritto una convenzione con Cave di Casorezzo s.r.l. il 5/07/02 e che la stessa convenzione “non si è, tuttora, dissolta”;

5.f) Conclude affermando che “ravvisa la necessità che il procedimento VIA debba qui concludersi in quanto l'incoerenza della documentazione progettuale e le incongruenze rilevate dei dati forniti dai progettisti non possono consentire alcuna possibilità di valutazione circa gli scenari proposti”;

6) L' ATS Milano (già ASL Milano 1) con nota del 7/04/16, n.17861 - class. 2305, protocollata dalla Città Metropolitana con n. 76688 del 8/04/16, “richiamando le precedenti osservazioni indicate nella nota del 14/10/15, protocollo 77226 [...] ritiene di esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni”:

6.a) il traffico veicolare, indotto dall'attività di progetto, dovrà transitare su itinerari che non comportino l'attraversamento di centri abitati;

6.b) durante il trasporto di materiali, i mezzi dovranno essere opportunamente coperti al fine di ridurre e minimizzare l'emissione delle polveri;

6.c) l'operazione di lavaggio delle ruote dei mezzi, in uscita dalla cava, dovrà essere opportunamente prevista e regolarmente attuata, provvedendo ad un idoneo smaltimento delle acque reflue;

6.d) i pozzi perdenti per lo smaltimento delle acque meteoriche di seconda pioggia, dovranno essere in minor numero possibile e avere profondità tale da evitare qualsiasi contaminazione della falda;

6.e) l'area per le operazioni di carico e scarico dei carburanti, per evitare problemi in caso di perdite accidentali durante il rifornimento, dovrà essere idoneamente impermeabilizzata e coperta; tutta l'acqua meteorica dovrà essere convogliata in idonei manufatti a tenuta e con successivo smaltimento in conformità alla normativa vigente. I serbatoi di stoccaggio dovranno essere posizionati in modo da evitare qualsiasi contaminazione del suolo e/o falda;

6.f) la piantumazione dell'area dovrà avvenire utilizzando specie vegetali non allergeniche;

6.g) dovrà essere garantita idonea dotazione di acqua potabile ad uso dei lavoratori;

7) La Soprintendenza Archeologica della Lombardia-Milano, con nota protocollo n.3333 del 21/03/16, conferma il parere già espresso con nota protocollo n.10620 del 30/09/15;

8) Il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, con nota protocollo n. 2766 del 12/04/2016 ha espresso “parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto di gestione produttiva dell'ATEg11”;

9) Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con nota del 30/03/2016, protocollata dalla Città metropolitana di Milano con n.68910, esprime le seguenti “considerazioni di merito”. In riferimento all'iter di dismissione l'ottenimento dello svincolo del tratto del canale diramatore 1/V CORBETTA, si evidenzia che la dismissione “sarà possibile solo se dall'istruttoria tecnica non risulteranno sottesi terreni irrigabili al tratto di canale. Sarà necessario il parere positivo della commissione polizia idraulica e il versamento degli oneri di indennizzo come previsto dall'art.15 del regolamento consortile di gestione della polizia idraulica. L'iter dovrà essere concluso prima dell'inizio delle attività nell'area [...]. Si specifica che il canale interno all'ambito estrattivo sarà esclusivamente di proprietà privata e non facente parte più del reticolo di bonifica”;

RISCONTRATA LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA, espressa dalla Città metropolitana di Milano, con decreto dirigenziale n. 4067 del 9/05/16, che, in sintesi, riporta le seguenti valutazioni:

1) Si evidenzia che l'ambito di cava e di futura discarica ricade in un contesto territoriale strategico per le connessioni ecologiche del quadrante nord-occidentale del territorio della Città Metropolitana. Infatti si trova completamente inserito nel corridoio ecologico primario che collega la valle del Ticino con il SIC/ZPS “Bosco di Vanzago” e, ancora più a est, con l'unica connessione ecologica che passa a nord del capoluogo lombardo [...]. Per questi motivi, a cui si aggiunge il fatto che l'ambito estrattivo di cui si sta trattando è di relevantissime dimensioni, la futura destinazione e relativo recupero andranno ad incidere profondamente sul valore paesistico ed ecologico dell'intero comparto territoriale [...]. All'interno del PLIS del Roccolo l'ATEg11 è stato individuato come uno dei luoghi a maggiore biodiversità. Ciò è dovuto al processo di rinaturazione spontanea che porzioni dell'area hanno avuto negli anni seguiti alla cessazione dell'attività, da cui deriva anche l'area umida sviluppatasi in corrispondenza delle vasche di decantazione, anche se negli ultimi tempi presenta una tendenza a prosciugarsi. E ciò nonostante il processo abbia comportato anche l'insediamento di specie alloctone, quali la robinia e in seguito il prugnolo tardivo.

2) Valutando in modo specifico le ricadute ambientali sul sito Rete Natura 2000 “Bosco di Vanzago”, si condivide la considerazione che non vi sia il rischio di impatti diretti negativi, soprattutto in virtù della distanza considerevole da esso, ma che l'alterazione, in senso positivo o negativo, degli equilibri ecologici dell'area vasta non potranno non avere ricadute indirette sul Sito, tenuto conto appunto delle connessioni ecologiche citate più sopra.

Analizzando il progetto di coltivazione della cava e di riempimento della discarica si può concordare con lo SdI sul fatto che le attività interesseranno in ogni fase una porzione abbastanza contenuta dell'ambito di cava complessivo e che in

contemporanea, ovviamente su altre porzioni, verranno portate avanti le opere di recupero ambientale, in particolar modo gli interventi di piantumazione arboreo-arbustiva e quelle di rimodellamento e ampliamento della zona umida. È altrettanto condivisibile il fatto che una consistente parte delle aree ad oggi naturalizzate non sono oggetto né delle attività di scavo né di riempimento della discarica.

Si riscontrano però alcune incongruenze e problematiche che dovranno essere risolte se si vuole assicurare una effettiva compatibilità del progetto in esame con la funzionalità della connessione ecologica che attraversa l'ambito di cava.

1) Dal cronoprogramma delle attività previste (Tav. 2 “Progetto definitivo”) si evince che le fasi del recupero ambientale iniziano con 6 mesi di ritardo rispetto all'attività di coltivazione della cava e di riempimento della discarica. È invece importante che alle attività impattanti sull'ambiente facciano da contrappeso degli interventi di piantumazione che siano contemporanei, quando non antecedenti (preverdissement).

2) Dal punto di vista areale, la fase 4 della coltivazione della cava si sovrappone con la fase 2 del progetto di recupero ambientale, andando ad eliminare negli ultimi anni (8-10) quanto si suppone riqualficato nel secondo anno. Inoltre dalle cartografie a disposizione risulta che tale previsione andrebbe ad eliminare il principale ambito boschivo attualmente presente nell'area di cava.

3) In merito alle fasi del progetto di recupero e alla distribuzione spaziale dei sistemi verdi forestali (vedi “Relazione di progetto” e Tav. 02) si segnala che alla voce “bosco denso di connessione ecologica” è connessa anche la fase operativa 8b che, stando alla planimetria citata, non parrebbe presentare tale tipologia di impianto forestale.

4) Per quanto riguarda l'area umida, che si intende mantenere e valorizzare, è previsto un rimodellamento morfologico con sponde di pendenza e forma differenziate, dall'elevato grado di sinuosità planimetrica, e la realizzazione di un isolotto. Si prevede anche l'integrazione di cenosi vegetali a vario grado di igrofilia. Va tenuto conto che tale zona umida è uno dei motivi dell'elevato grado di biodiversità riscontrato nell'ambito e che viene riportata anche nella Tav. 2 sez. 5 “Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica” del PTCP alla voce “stagni-lanche-zone umide estese (art.53)”. Per tali elementi l'articolo richiamato vieta la soppressione, nonché qualsiasi intervento o attività che ne comprometta, depauperi o comunque danneggi il grado di naturalità. Sarà quindi necessario che l'attività di accumulo e decantazione dei limi venga svolta con accorgimenti atti a non incidere troppo negativamente sul permanere delle biocenosi instauratesi nel tempo. Anche gli interventi di recupero ambientale dovranno essere impostati in modo da ampliare, integrare e rafforzare gli ecosistemi presenti e non, al contrario, comprometterli attraverso un profondo rimaneggiamento della zona e un successivo reimpianto totalmente ex-novo.

5) In relazione alle specie di alberi ed arbusti previste, si ricorda che da diversi anni nel comparto nord-occidentale della Provincia di Milano, oltre che in provincia di Varese, si è assistito ad una infestazione da parte dell'insetto xilofago (mangiatore di legno) *Anoplophora chinensis*. Per tale motivo, essendo l'area in esame interna ai territori infestati, alcune specie possono risultare non idonee e si consiglia una valutazione in tal senso da parte dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste.

6) Si rileva che il progetto prevede un uso cospicuo di esemplari arborei a “pronto effetto”, pertanto di dimensioni decisamente maggiori a quelle tipiche degli impianti di carattere forestale. Considerando l'impegno finanziario decisamente superiore che questa scelta comporta ed il fatto che, in aggiunta, presenta percentuali inferiori di attecchimento, si ritiene opportuno optare per l'utilizzo di piantine forestali dall'altezza di circa 60-100 cm.

7) Si ritiene anche opportuno rivedere la scelta di molti sestri di impianto, che risultano troppo radi e, in particolare, non in linea con quanto consigliato dal Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientale allegato al vigente PTCP.

Anche in relazione alla richiesta di utilizzare principalmente esemplari più giovani, si ritiene quindi opportuno intensificare i sestri di impianti, prevedendo così una densità media di 1400/1800 piantine/ettaro.

8) In merito alle specifiche del piano di manutenzione, viene affermato che le fallanze verranno sostituite solo nel primo anno, mentre si ritiene che questa operazione, per poter avere una resa ottimale dell'impianto, dovrebbe essere ripetuta nell'arco dei primi tre anni. Viene precisato che le irrigazioni, effettuate nei primi tre anni, saranno indicativamente 4 all'anno, da 20lt ciascuna, in funzione dell'andamento climatico. Si ritiene decisamente preferibile, invece, che le irrigazioni siano di sicuro almeno 4 all'anno, alle quali aggiungere irrigazioni suppletive per i periodi particolarmente siccitosi, e che l'arco di tempo in cui effettuare irrigazioni di emergenza prosegua fino al quinto anno dall'impianto.

Si condivide la richiesta dell'Ente Gestore del “Bosco di Vanzago” di prevedere un piano di monitoraggio sia relativo alla Fauna che alle specie vegetali infestanti.

RISCONTRATI E ACQUISITI I CONTRIBUTI dei Settori della Città metropolitana di Milano, componenti del gruppo di lavoro e agli atti dell'istruttoria, che, in sintesi, riportano le seguenti valutazioni:

1) in materia di paesaggio, il Servizio pianificazione paesaggistica e autorizzazioni evidenzia, anche con riferimento al

Piano Paesaggistico Regionale: “Il recupero ambientale deve essere sempre integrato da interventi che mirino a compensare gli impatti all'esterno, con interventi di rimboschimento, creazione di corridoi ecologici e fasce tampone. È inoltre possibile migliorare la fruibilità e l'accesso tramite percorsi verdi ciclabili.”

Inoltre, riguardo le modalità di riempimento dei vuoti di cava, viene specificato che “il ricorso agli ambiti estrattivi per la formazione di discariche deve risultare un'opzione sempre più limitata nell'ottica del riutilizzo, reimpiego, valorizzazione energetica o riciclo dei rifiuti e deve comportare un'attenta attività di controllo e vigilanza. Nel caso si ricorra a questa destinazione sono fattori importanti da considerare l'alta accessibilità dell'ambito e la geometria dello scavo.

In termini generali [...] le modificazioni indotte sulla struttura paesistica e sulla trama del paesaggio agrario sono da ricondurre alla sottrazione di suolo agricolo e alla rottura delle relazioni esistenti fra i diversi elementi connotativi del paesaggio (geometria dei terreni, insediamenti rurali storici, viabilità interpodere, reticolo idrografico, interferenza con gli acquiferi,...) che comportano modifiche permanenti della configurazione territoriale come sviluppata storicamente. A ciò si aggiunge l'alterazione morfologica dell'orizzonte pianeggiante, caratteristico dei luoghi, conseguente alle variazioni di quota per la realizzazione del rilevato (circa otto metri sul piano campagna) previsto in corrispondenza della discarica secondo il progetto di recupero e che è necessario venga ridotto il più possibile.

Tenuto conto del più vasto contesto agricolo, e delle criticità più rilevanti del progetto dal punto di vista paesaggistico sopra menzionate, risulta pertanto necessario che il progetto di recupero assicuri un'elevata qualità ambientale e si proponga di ricucire, per quanto possibile, la continuità paesistico-territoriale, potenziando la valenza naturalistica dell'area anche valorizzando il sistema a rete dei percorsi in connessione con il territorio limitrofo nonché gli elementi di maggiore rilevanza paesaggistica e storico-culturale presenti nel contesto. A tale proposito si ricorda la strategia, riportata nella citata D.G.R. X/495, da adottarsi nel caso di recupero con riempimento: “enfaticamente, colmare gli scavi rianneggiando le reti di percorsi e gli elementi lineari del paesaggio interrotti, costruire nuovi parchi pubblici connessi con il sistema degli spazi verdi e collettivi delle città, potenziare la naturalità e la biodiversità, accogliere funzioni e servizi pubblici e di uso pubblico coerenti con la destinazione a parco e funzionali anche quali presidio dello spazio verde.” In tal senso si evidenzia, a titolo compensativo e con particolare riferimento alla porzione meridionale dell'ATE in Comune di Casorezzo dove è in corso il recupero a verde pubblico del II lotto della “Cava di Casorezzo”, l'opportunità di potenziare le connessioni con il sistema degli spazi aperti (previsione di ampliamento del PLIS) e con l'area di elevata sensibilità paesaggistica posta in corrispondenza dell'oratorio di San Salvatore, elemento di forte identità storica locale e assoggettato a tutela monumentale, localizzato ai margini dell'urbanizzato nord di Casorezzo, ai fini della sua valorizzazione. Il nuovo sistema di percorsi fruitivi previsti nel progetto di recupero potrebbero in tal senso estendersi a più vasti circuiti nel territorio contermini, anche in coerenza con eventuali interventi di deframmentazione/mitigazione rispetto alla prevista nuova infrastruttura circolare esterna all'abitato di Casorezzo”;

2) per quanto riguarda l'accessibilità, il Servizio “Programmazione, grandi progetti e supporto alla Direzione d'area” segnala che l'ipotesi di costruire un collegamento diretto con strada denominata via per Furato presenta, allo stato degli atti, le seguenti problematiche:

“1) La via per Furato è una strada di costruzione ottocentesca [...] che ha mantenuto le dimensioni e il tracciato originarie. Non si ritiene adatta ad accogliere, come via aperta al pubblico transito, il traffico pesante di cui si discute sia per la insufficiente larghezza [...] e sia per la insufficiente portanza del sottofondo [...]. Sarebbe indispensabile un suo allargamento e una sua riqualificazione ai sensi della odierna normativa sulle costruzioni stradali (decreto ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5/11/01) che ne imporrebbero, in pratica, una completa ricostruzione.

2) La strada appartiene attualmente ai Comuni di Inveruno e Busto Garolfo, cui occorrerebbe chiedere l'assenso alla sua completa trasformazione.

3) Il progetto di riqualificazione (a tutt'oggi mancante) dovrebbe essere sottoposto a verifica di assoggettabilità ambientale oltre che a dichiarazione di pubblica utilità, per l'attivazione dell'attività espropriativa sulle aree di proprietà di terzi.

4) Gli adempimenti di cui sopra potrebbero essere avviati, in base al recente D.Lgs. n.50/2016, solo con un “progetto di fattibilità tecnico-economica”, e potrebbero essere conclusi positivamente solo in presenza di un finanziamento completo dell'opera.

5) L'efficacia nei confronti dell'abitato di Casorezzo dovrebbe essere integrata dal completamento della circonvallazione a est dell'abitato, in assenza della quale il traffico è destinato a rientrare nel centro abitato stesso.

6) l'intervento, così come proposto, non è mai stato programmato dalla Provincia/Città metropolitana...

Sulla base di quanto sopra, non si ritiene palusibile, allo stato degli atti, la proposta di utilizzare la via per Furato quale nuova circonvallazione, per carenza dei necessari presupposti tecnici ed economici”;

3) Il Servizio Parchi Metropolitani esprime le seguenti osservazioni:

3.a) Stato attuale dell'ambito del progetto (opzione zero).

La realizzazione del progetto in istruttoria, per quanto riguarda il PLIS del Roccolo “[...] implica vincolare come discarica di utilizzo pluriennale una cospicua porzione di parco. Per essere convertito in discarica, l'ambito dovrebbe inoltre essere impermeabilizzato in modo permanente.

3.b) Impatto ambientale sul PLIS

L'Ente Parco, per quanto riguarda “[...] la fauna attualmente presente in loco, individua 8 specie della Direttiva Habitat, 1 specie della Direttiva Uccelli e numerosi esemplari di vertebrati della lista rossa IUCN. Tali dati confermano l'alta qualità biotica dell'area PLIS [...]. Nell'area milanese, ben poche località presentano caratteristiche ecologiche di rilevanza europea [...] Su tali premesse si producono le presenti osservazioni:

L'ambito destinato ad ospitare la discarica si presenta attualmente come permeabile, drenante e oggetto di un lungo

processo di rinaturalizzazione spontanea, resa possibile dalla sopravvenuta impraticabilità dell'area, dovuta alla morfologia acquisita dal territorio a fine coltivazione. Per neutralizzare l'impatto di un impianto di siffatte dimensioni, [...] si renderebbero necessarie consistenti misure di compensazione del danno ecologico, nonché efficienti dispositivi di mitigazione dell'impatto da rumore del cantiere e dei mezzi adibiti ai movimenti di terra e al trasporto rifiuti [...]. Affinché la fauna selvatica non si allontani dalla zona, sia durante le fasi di cantiere, che durante le attività di deposito dei rifiuti, le compensazioni dovrebbero preferibilmente avvenire tramite preverdissement, a rafforzamento sia del PLIS che del corridoio ecologico [...].

3.c) Aspetti normativi

Ai sensi della DGR8/6148 all. 1, art. 8, all'interno dei PLIS non sono ammesse costruzioni (come la prevista palazzina sede del parco) né altro genere di volumi o servizi, quali i parcheggi. Il progetto di riqualificazione di fine attività dovrà quindi essere modificato o in modo coerente a quanto previsto dalla citata disciplina vigente”.

La medesima normativa consente nei PLIS esclusivamente le seguenti destinazioni urbanistiche: aree agricole, aree di valore paesaggistico, ecologico e ambientale, corridoi ecologici del Piano dei servizi, verde pubblico ed aree non soggette a trasformazione urbanistica.

Mentre le cave sono abitualmente classificate come aree non soggette a trasformazione urbanistica e, pertanto, sono sicuramente compatibili con il PLIS, per quanto riguarda le discariche si pone all'attenzione che la LR 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione” nonché il Piano dei Servizi del PGT di Busto Garolfo mettono in risalto la pertinenza della discarica alla destinazione urbanistica “servizi”, in quanto trattasi di impianti tecnologici di scala sovra-locale, che assolvono alla pubblica necessità di smaltire i rifiuti prodotti dalla collettività”;

4) In materia di rifiuti, il Settore Rifiuti e Bonifiche esprime le seguenti osservazioni:

4.1) Opzione zero

“Il tema dell'opzione zero, non sembra adeguatamente sviluppato lasciando aperti spazi a rilevanti controdeduzioni. In questo primo punto si vuole sottolineare come le ricostruzioni [...], rischiano di scontrarsi con le più reali logiche di mercato. Infatti, in relazione al ruolo che gioca la quota parte del costo del trasporto, valutazioni logiche spaziali (buffer) incrociate con informazioni inerenti le direttrici delle più importanti arterie di traffico, più efficacemente avrebbero descritto il potenziale bacino di utenza.

Inoltre anche le valutazioni relative alla domanda di smaltimento rifiuti non sembrano riflettere la realtà dello stato di fatto della nostra realtà territoriale. Dall'analisi di alcuni dati si chiariscono tali affermazioni poiché in particolare la discarica, attualmente in essere, in provincia di Milano, ha smaltito negli ultimi 10 anni simili tipologie di rifiuti con ritmi inferiori alle 50.000 ton/a e ipotizza tempi di esaurimento quasi quadruplicati rispetto al progetto iniziale; la stessa discarica, al 2015, ha visto un riempimento pari al 43% mentre lo stesso sarebbe dovuto avvenire già nel 2013.

Fermo restando l'attuale configurazione di discariche presenti nel territorio, la nuova discarica avrebbe tempi di esaurimento previsti per il giugno 2021 e non, come riportato nella Relazione tecnica integrativa a pag. 25, al 201. [...] Non è pertanto condivisibile l'affermazione riportata alla pag. 30 della Relazione tecnica integrativa nella quale si afferma: “Tutto ciò permette inoltre di poter contare con certezza sulla possibilità di riempimento del volume della discarica in progetto nei tempi previsti (5 anni)”.

4.2) Altezza fuori terra discarica

“Relativamente all'altezza fuori terra della discarica e alla necessità di un suo contenimento, in considerazione alle indicazioni di carattere paesaggistico, si esprimono le seguenti considerazioni.

La parte ha presentato un progetto che prevede nella configurazione finale della discarica:

- pendenze del 17% sul lato della discarica rivolto verso N;
- una configurazione sommitale longitudinale sub pianeggiante;
- una altezza massima di circa 8,5 m da p.c.

A partire dalle dimensioni della discarica (all. al progetto 37 - Tav. 12b) ed in particolare dal lato minore, che ne determina l'altezza massima qualora si voglia mantenere la pendenza minima prevista di legge, si deve considerare la dimensione del lato minore pari a 314 m. Prevedendo il mantenimento di una pendenza minima del 5% si ritiene che il progetto possa rientrare nelle limitazioni di cui sopra adeguando morfologicamente la discarica con una altezza massima pari a 5,3 metri rispetto al piano campagna ($314/2 \text{ m} * \text{tg } 2,86^\circ = 5,3 \text{ m}$).

4.3) Piano posa discarica

Relativamente all'obbligo di mantenere un franco di almeno 2 metri tra la massima escursione della falda ed il piano di imposta dello strato inferiore di confinamento artificiale, nel caso di acquifero non confinato (punto 2.4.2 - Barriera geologica del D.

Lgs. n. 36 /2003 ripreso al punto 4.4.1 - piano di imposta della D.G.R. n.X/2461 7 ottobre 2014) si segnala quanto segue. Si rileva che la quota massima misurata nel PZ3, nel mese di luglio 2014, di 159,95 m. sul livello del mare della falda non necessariamente è da ritenersi cautelativa in quanto l'andamento generale della falda freatica nella pianura milanese, a partire da metà degli anni '70 ed in concomitanza con la riduzione di prelievi da falda a seguito di dismissione e delocalizzazione delle grandi industrie, denuncia una costante e continua tendenza all'innalzamento che indurrebbe per motivi cautelativi a prevedere un conseguente ulteriore innalzamento del fondo della discarica. Sicuramente devono comunque essere rispettati in ogni punto del fondo discarica i 2 m di franco falda dalla base del piano di posa della barriera di base. Si ritiene che l'eventuale progetto di barrieramento della falda, così come richiesto da ARPA, debba essere adeguatamente supportato da modellazione che ne garantisca l'efficacia.

Elementi usati per il Piano finanziario In relazione ed ai sensi del D. Lgs. n.36 del 13 gennaio 2003 in attuazione della direttiva relativa alla discarica sui rifiuti (1999/31(CE)) si ricorda che l'autorità competente [per l'AIA] deve provvedere anche alla valutazione e all'approvazione del piano finanziario. A proposito si rileva che il piano finanziario allegato al

progetto (all. al progetto 23-Allegato 9-Piano Finanziario Busto Garolfo) è stato sviluppato con una previsione di riempimento della discarica in 5 anni per un totale di 1 ML di tonnellate ripartito in 200.000 ton./a. [...] A partire da tali dati si rileva un incongruenza anche in tema di densità finale dei rifiuti in quanto, anche in questo caso, si rileva un forte contrasto con la realtà della situazione riscontrata in particolare nella provincia di Milano. In discariche analoghe infatti, che ritirano simili tipologie di rifiuti, dopo circa 10 anni di attività è stata individuato un peso specifico medio finale pari a 0,85 ton./mc.

Utilizzando questo valore di densità per trasformare i mc previsti dal progetto in tonnellate che potranno essere smaltite nella discarica con l'operazione D1, si ottengono valori notevolmente inferiori a quanto preventivato in termini di peso, passando da valori di 775.000 ton. circa a valori di 400.000 ton. circa. Tale valore indica pesanti ripercussioni anche a livello economico e pone rilevanti dubbi sulla congruenza del piano finanziario proposto che per poter essere assentibile dovrà necessariamente essere rivalutato in base alle osservazioni sopra riportate e debitamente giustificato”;

RISCONTRATO INFINE che:

- il 17/05/16, successivamente alla Seconda Conferenza dei Servizi, il Comune di Busto Garolfo ha trasmesso all'Autorità competente per la VIA una nota, protocollata dalla Città metropolitana con n. 109728 del 19/05/16, nella quale introduceva nuovi elementi di valutazione, mai esposti in precedenza, ritenendo che il bacino da riempire mediante rifiuti non pericolosi ricade nei “criteri escludenti” della L.R. n. 12/2007 e precisamente laddove si prevede che “nel caso di discariche preesistenti, le nuove istanze dovranno rispettare la distanza di 50 metri”; tale fascia andrebbe calcolata lungo il lato sud del bacino, che confina con un'area che la Società proponente individua come “area ripristinata a piano campagna”;

- il 19/05/16, con nota protocollo n.109997, l'Autorità competente per la VIA, dopo aver riscontrato che le questioni sollevate, seppur tardivamente, dal Comune di Busto Garolfo erano di rilievo per il completamento dell'attività istruttoria e non erano, viceversa, chiarite nella documentazione fornita dalla società proponente, ha chiesto al Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate della Città metropolitana di approfondire le valutazioni di compatibilità con il Piano rifiuti e in particolare di “verificare lo stato giuridico della discarica ripristinata ed esplicitare se ricorrano i “criteri escludenti” della L.R. n.12/2007”;

- il 27/05/16 il Direttore del Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture della Città metropolitana di Milano, con decreto n.4755/2016, ha decretato il “il prolungamento del procedimento di valutazione di impatto ambientale, di quarantacinque giorni, rispetto al precedente termine previsto ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.Lgs. n.152/2006, modificato dal D.Lgs. n.128/2010”, riscontrando che “a seguito dei contributi pervenuti da parte degli Enti locali, si rende necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, che coinvolgono anche gli uffici della Regione Lombardia, Direzione Generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile, da svolgere nell'ambito del gruppo di lavoro della Città metropolitana”;

- l'1/06/16 il Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate della Città metropolitana, riscontrato che il riempimento con rifiuti inerti era stato autorizzato da Regione Lombardia con D.G.R. 57465 del 27/09/94 e rinnovato dalla Provincia di Milano con atto n.2265 del 25/05/00, ha ritenuto necessario chiedere a Regione Lombardia, con nota protocollo n.121595 atti 9.11/2016/001, “se tale terreno sia o meno da intendersi quale discarica esistente”, ai sensi dell'art.14 della D.G.R. n.1991/2014;

- il 14/07/16 la Regione Lombardia, con nota protocollata dalla Città metropolitana n.160928 del 18/07/16, auspicava un approfondimento “relativamente alle tipologie di rifiuti trattati nel progetto di recupero dell'ATEg11”, riferendosi “in particolare al codice CER 191212 che identifica anche rifiuti decadenti dal ciclo urbano”. La nota del Dirigente del Settore Pianificazione in materia di cave e rifiuti, dava riscontro ai quesiti della Città metropolitana di cui sopra e ad altri quesiti dei Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo, formulati su vari oggetti relativi alla medesima procedura. In particolare Regione Lombardia sulla verifica dello stato giuridico della discarica ripristinata afferma che “la discarica di inerti, posta nelle vicinanze della discarica in argomento, in quanto autorizzata con D.G.R. n.57465 del 27/09/1994 riferita ai mappali 177, 178, 179, 180, 181 e 239 foglio 27, è da intendersi come discarica esistente ai sensi dei Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, contenuti nel PRGR”. Riferiva inoltre che “dalla documentazione agli atti ufficialmente depositata su SILVIA non è possibile stabilire se vi sia la presenza di discariche esistenti poste ad una distanza inferiore a 50 m. dal perimetro delle nuove discariche in progetto e quindi non è possibile valutare la presenza di eventuali elementi ostativi. Sulla base della cartografia contenuta nel fascicolo Cave di Casorezzo, relativo all'ATEg11, è stato possibile valutare la distanza con la discarica di rifiuti inerti autorizzata da Regione nel 1994 e riportata in cartografia, pari a circa 50 m. È necessario, quindi, che nell'ambito delle procedura istruttoria in capo alla Città metropolitana venga stabilita chiaramente la posizione di tale impianto al fine di garantire il rispetto della distanza minima tra discariche, prevista dal PRGR”;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla valutazione degli impatti sulle componenti ambientali, delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, in relazione al rispetto dei vincoli e delle disposizioni degli strumenti pianificatori vigenti nel territorio, riguardo alla compatibilità del progetto con il quadro programmatico:

1) In relazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), che:

1.1) considera gli ambiti estrattivi fra le “aree e ambiti di degrado paesaggistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani”, per i quali occorre prevedere azioni di recupero ambientale

in un'ottica sistemica, con l'obiettivo di contribuire in particolare alla riqualificazione del sistema verde, della biodiversità, del miglioramento dell'offerta turistico-ricreativa.

Il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con quanto previsto da tale obiettivo del PPR.

1.2) definisce la "Rete verde regionale", per la quale prevede la qualificazione e ricomposizione paesaggistica, la tutela dei valori ecologici e naturali del territorio e la promozione di una migliore fruizione. Il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con quanto previsto da tale obiettivo del PPR e introduce un cronoprogramma che, con alcune integrazioni e modifiche, riduce l'impatto sul territorio delle attività di progetto, anticipando la realizzazione di alcune mitigazioni e garantendo la permanenza di corridoi anche durante le attività di ripristino mediante conferimento di rifiuti e coltivazione della cava.

1.3) nella definizione della Rete Ecologica Regionale definisce indirizzi e obiettivi da declinare nei PTCP delle Provincie e nei PGT dei Comuni.

Il progetto propone un intervento che può avere incidenza sul corridoio della RER all'interno del quale ricade parzialmente, soprattutto durante la fase di conferimento di rifiuti e coltivazione della cava. In ragione della delicatezza del contesto territoriale proprio per la presenza della RER e della prossimità del SIC Bosco di Vanzago, l'autorità competente per la VIA ha chiesto l'assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Incidenza.

La Valutazione di Incidenza Ambientale ha sviluppato e considerato con ampio approfondimento il piano di recupero ambientale ed è partita dal presupposto, oggettivo, dello stato di abbandono e degrado dell'area, valutando il progetto stesso come opportunità di utilizzo e riqualificazione.

Il recupero ambientale prevede, in particolare, il mantenimento e il potenziamento dell'area umida formatasi spontaneamente nelle ex vasche di decantazione, la creazione di nuove fasce boscate nel corridoio della Dorsale Verde Nord, la formazione di fasce ecotonali di raccordo con le componenti boscate più prossime e la riorganizzazione e ripristino del sistema delle rogge. Si evidenzia in particolare che lo Studio di Incidenza sottolinea in tal senso che le indagini faunistiche hanno riscontrato che tali elementi sono una risorsa importante per la biodiversità.

Nel dettaglio, la Valutazione di Incidenza Ambientale ha evidenziato come il progetto abbia evidente finalità di recupero dell'ambientale dell'intero ATEg11, prevedendo quantità e qualità di interventi, già indicati al punto precedente.

Nell'ambito della procedura di V.Inc.A., grazie anche al Parere Obbligatorio dell'Ente Gestore del sito Rete Natura 2000 "Bosco di Vanzago", è emerso che non vi sono rischi di impatti diretti negativi sul Sito, in virtù della distanza considerevole da esso. È emerso altresì che una consistente parte delle aree naturali e di pregio non sono oggetto né delle attività di scavo né di riempimento della discarica; inoltre la V.Inc.A. sottolinea che le attività di progetto interessano in ogni fase porzioni contenute dell'ambito di cava complessivo e che in contemporanea, sono previste opere di recupero ambientale, in particolar modo interventi di piantumazione arboreo-arbustiva, rimodellamento e ampliamento della zona umida.

Si ritiene che il progetto proponga una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con quanto previsto da tali obiettivi del PPR e introduca un cronoprogramma adatto a ridurre l'impatto sul territorio delle attività di progetto, anticipando la realizzazione di alcune mitigazioni e garantendo la permanenza di corridoi anche durante le attività di ripristino mediante conferimento di rifiuti e coltivazione della cava. Gli impatti sulla rete ecologica sono marginali e mitigate e il ripristino ambientale, garantito da fideiussione, consente di dare una base giuridica certa al recupero dell'area, che potrà essere realizzato in tempi e modalità definite;

2) In relazione al Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR), che individua:

2.1) tra i "criteri escludenti" la distanza di 50 metri da discarica esistente e la distanza di 200 metri dagli ambiti residenziali. Il progetto non ricade nelle fasce di cui ai "criteri escludenti", così come meglio definite nella nota di Regione Lombardia, risultando la recinzione dell'impianto IPPC a distanza maggiore di 200 metri dalle abitazioni di Busto Garolfo e la discarica confinante a sud con quella proposta a circa 50 metri di distanza;

2.2) tra "criteri penalizzanti", l'insediamento delle opere all'interno dei PLIS e nelle aree di ricarica dell'acquifero profondo e tra i "criteri preferenziali", la collocazione in ambiti individuati come aree degradate o dismesse, in cavità pregressa da attività estrattiva con preesistenza di reti di monitoraggio;

2.3) tra i "criteri preferenziali", l'inserimento di discariche in aree di pregressa escavazione. Il progetto è coerente con tale obiettivo.

Il progetto, rispetto al punto 14.6 del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (P.R.G.R.), risulta coerente in quanto:

- non ricade nelle fasce di cui ai "criteri escludenti", così come meglio definite nella nota di Regione Lombardia, risultando la recinzione dell'impianto IPPC a distanza maggiore di 200 metri dalle abitazioni di Busto Garolfo e la discarica confinante a sud con quella proposta a circa 50 metri di distanza;

- per quanto concerne i "criteri penalizzanti" (PLIS e aree di ricarica dell'acquifero profondo) propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con gli obiettivi e introduce un cronoprogramma che produce una graduale sistemazione e recupero dell'ambito, durante le attività di ripristino mediante conferimento di rifiuti e di coltivazione della cava;

- per quanto concerne i "criteri preferenziali" prevede il riempimento con rifiuti non pericolosi in un'area di cava pregressa. I criteri preferenziali esprimono, "sulla base di informazioni e/o di considerazioni aggiuntive di natura logistico/economica/strategica, la preferenzialità del sito" (definizione di criterio preferenziale nel P.R.G.R.). Le motivazioni adottate nel P.R.G.R. in relazione a questo tema chiariscono che "La localizzazione di una discarica in una cava è preferenziale perché evita il consumo di ulteriore suolo con il posizionamento dell'impianto in area agricola ed evita ulteriore escavazione oltre a quanto già previsto dal piano cave e comunque devono essere fatte valutazioni sito-specifiche che eliminano qualsiasi automatismo cava-discarica". L'approfondimento ha avuto ad oggetto il raffronto tra

lo stato dell'ambiente al momento della presentazione dell'istanza e quello prefigurato nel progetto futuro; oggi l'ambito costituisce elemento di degrado del territorio e dal punto di vista ambientale, la mancata realizzazione dell'intervento comporterebbe il permanere dell'area nello stato di abbandono, con interventi di recupero non realizzati. La realizzazione dell'impianto, con la connessa riqualificazione ambientale e il conseguente recupero della cava, risulta pertanto preferibile al mantenimento della situazione attuale;

3) In relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che:

3.1) individua la "Grandi Dorsali Territoriale" e la "Rete Verde" prevedendo la soluzione delle situazioni di degrado, la costruzione della Dorsale verde nord, la tutela degli ambienti naturali e la salvaguardia della biodiversità, l'incentivo della multifunzionalità degli spazi aperti e della fruizione. Il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con gli obiettivi di questa parte del PTCP e introduce un cronoprogramma che, con alcune integrazioni e modifiche, riduce l'impatto sul territorio delle attività di progetto, durante le attività di ripristino mediante conferimento di rifiuti e di coltivazione della cava. Per quanto riguarda nello specifico le questioni più prettamente ecologiche, si rinvia alla Valutazione di Incidenza, richiesta dall'Autorità competente per la VIA.

3.2) individua l'ipotesi di nuova circonvallazione a nord dell'abitato di Casorezzo, classificata come "viabilità allo studio". Il progetto propone il prolungamento della Via delle Cave fino a raggiungere Via del Furato, come viabilità per i mezzi operativi e possibile alternativa all'opera ipotizzata dal PTCP; tuttavia, il solo tratto proposto dal progetto, senza un adeguato inserimento nel contesto infrastrutturale di riferimento, non può svolgere la funzione di alternativa alla circonvallazione di Casorezzo, se non a seguito del potenziamento di Via del Furato.

3.3) individua "Stagni - lanche - zone umide estese" in corrispondenza dell'avvallamento utilizzato per la decantazione delle acque di lavaggio e lo scarico dei limi, che il progetto prevede di riqualificare e potenziare al termine delle attività di conferimento rifiuti e sfruttamento del giacimento. Tuttavia, il progetto può impattare in modo importante sui valori ecologici dell'area durante la fase di cantiere e sono pertanto necessarie particolari attenzioni e accorgimenti gestionali.

La Valutazione di Incidenza ha approfondito la tematica.

3.4) individua l'ATEg11 come "Ambiti di degrado - attività di escavazione, coltivazione e trattamento inerti". Il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con gli obiettivi di questa parte del PTCP e introduce un cronoprogramma che, con alcune integrazioni e modifiche, produce una graduale sistemazione e recupero dell'ambito, durante le attività di ripristino mediante conferimento di rifiuti e di coltivazione della cava. Il progetto è coerente con gli indirizzi di "favorire gli interventi di recupero e riqualificazione [...] conseguire il miglioramento complessivo della qualità paesistica dei luoghi" e alle prescrizioni "garantire la massima continuità degli spazi aperti naturali e agricoli".

3.5) individua la Rete Ecologica Provinciale, con la quale l'ATEg11 interferisce parzialmente. In relazione a tale interferenza, potenzialmente importante durante la fase di conferimento di rifiuti e coltivazione della cava, l'autorità competente per la VIA ha chiesto l'assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Incidenza, a cui si rimanda.

3.6) individua gli elementi della "rete idrografica" e gli ambiti di tutela e criticità potenziale della falda. Il progetto propone modalità realizzative e di monitoraggio compatibili con le sensibilità evidenziate dal PTCP, tuttavia si rende opportuno integrare alcuni presidi al fine di meglio tutelate le risorse idriche sotterranee anche da situazioni oggi non prevedibili;

4) In relazione al Piano di Indirizzo Forestale (PIF), che individua tipologie forestali nell'ATEg11 che riguardano "formazioni di ciliegio tardivo" e "formazioni aspecifiche".

Il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con la normativa del PLIS e il progetto di recupero finale dell'ATEg11, con alcune modifiche e integrazioni, propone, correttamente, la ricostituzione degli elementi boscati che l'attività di conferimento di rifiuti e di coltivazione della cava andranno a ridurre;

5) In relazione al Programma Pluriennale degli Interventi del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Roccolo, che prevede il "mantenimento del bosco [...] la possibilità di continuare l'attività agricola [...] l'incentivazione della progressiva conversione verso l'insediamento di aree boscate in accorpamento ed ampliamento a quelle esistenti", la promozione e "l'incremento delle pratiche agronomiche a minor impatto ambientale" e il "potenziamento e manutenzione di quanto esistente e, laddove possibile, l'insediamento di nuove siepi boscate lungo le direttrici irrigue e le percorrenze di transito [...] al fine di concorrere alla realizzazione della Rete Ecologica della Provincia di Milano" e che vieta di attivare "discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle di inerti provenienti da scavi e demolizioni aventi finalità di bonifica/ripristino ambientale nell'ambito di cava cessata". Il progetto è solo parzialmente compatibile con quanto previsto dalla normativa del PPI del PLIS e non rispetta, in particolare quanto disposto all'art. 3.9 della normativa, laddove, appunto, è fatto espresso divieto all'insediamento di discariche. Come precisato fin dalla prima seduta della conferenza dei servizi istruttoria, tuttavia, tale incompatibilità è superata dalla natura delle disposizioni dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. che prevede "la possibilità di variare quanto previsto dai Piani urbanistici (PGT, PTC, ecc.) per il limitato periodo di valenza dell'autorizzazione dell'impianto produttivo".

Si evidenziano al paragrafo seguente le motivazioni per le quali le norme del P.P.A. del P.L.I.S. e del PGT del Comune di Busto Garolfo non pongono ostacolo alla localizzazione della discarica e al successivo rilascio dell'A.I.A.

6) In relazione al Piano di Governo del Territorio del Comune di Busto Garolfo, che prevede:

6.1) per le "Aree di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico" del Documento di Piano, all'interno delle quale ricade l'ATEg11, che siano "ammesse esclusivamente attività compatibili con le esigenze di protezione della natura e

dell'ambiente e di conduzione delle attività agricole”;

6.2) per i “corridoi ecologici primari” del Piano dei Servizi, che non siano “cave, discariche, reti elettriche, cavidotti, eliporti...”

6.3) per le “aree destinate all'esercizio delle attività agricole, aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche” del Piano delle Regole, che sono “destinazioni non ammissibili [...] tutte ad eccezione di quelle riconducibili alla conduzione delle attività agricole”, aggiungendo che “laddove l'area destinata alle attività agricole è ricompresa nelle aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, l'altezza massima delle costruzioni è ridotta a ml. 6,00” Il progetto non è compatibile con quanto sopra evidenziato.

Tuttavia, come è stato precisato fin dalla prima seduta della conferenza dei servizi istruttoria dell'1/10/15, pur risultando formalmente non compatibile, si presenta coerente con le previsioni del Piano perché prevede la restituzione all'uso agricolo delle porzioni occidentali dell'ATE e la costituzione di un'area di valenza ecologica sulla copertura del riempimento tramite rifiuti non pericolosi e nella parte orientale dell'ATE; inoltre le disposizioni dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 prevedono “la possibilità di variare quanto previsto dai Piani urbanistici (PGT, PTC, ecc.) per il limitato periodo di valenza dell'autorizzazione dell'impianto produttivo”. L'Autorizzazione Integrata Ambientale, infatti, ai sensi del comma 6, dell'art. 208, del D.Lgs. n.152/2006, costituisce variante allo strumento urbanistico vigente e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. La valutazione sulla possibilità di variante allo strumento urbanistico vigente si è basata sulle seguenti considerazioni:

- il progetto contempla un ampio e complesso piano di recupero ambientale, come emerso nella Valutazione di Incidenza Ambientale, partendo dalla situazione, oggettiva, del perdurante degrado di abbandono dell'area e prefigurando una possibilità di utilizzo e riqualificazione. Il ripristino ambientale è garantito da fideiussione. L'assunzione espressa e “garantita” dell'obbligo di ripristino ambientale, in forza dell'approvazione del progetto, consente di dare una base giuridica certa al recupero dell'area, che potrà essere realizzato in tempi e modalità definite;
- il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con la pianificazione sovraordinata e in particolare con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e prevede azioni di recupero ambientale, in un'ottica sistemica, in grado di contribuire in particolare alla riqualificazione del sistema verde, della biodiversità, del miglioramento dell'offerta turistico-ricreativa;
- il progetto propone una soluzione di ripristino e modalità operative non impattanti sulla rete ecologica e in grado invece di tutelare e potenziare le valenze ecologiche presenti, incrementando, nel tempo, la presenza di elementi qualificanti e consolidando quelli presenti;
- nella valutazione della cosiddetta alternativa 0, corrispondente alla non realizzazione dell'intervento, sono stati vagliati e approfonditi differenti scenari e posizioni, arrivando alla conclusione che, nella sostanza, la mancata realizzazione del progetto avrebbe comportato il perdurare della situazione di degrado e abbandono del sito, in attesa della definizione del contenzioso in ordine ai risalenti obblighi di ripristino assunti nei confronti dei Comuni; il tutto a fronte di una proposta progettuale per l'utilizzo dell'area accompagnata da riqualificazioni ambientali;
- dal punto di vista ambientale, la mancata realizzazione dell'intervento comporterebbe il permanere dell'area nello stato di fatto, con attività in abbandono e interventi di recupero non realizzati. Se una spontanea rinaturalizzazione dell'area può avere valore, la realizzazione delle opere previste dal progetto sono da preferire in quanto la ricostruzione “controllata” di habitat e di strutture ed ecologiche paesaggistiche ha maggior valore proprio perché è priva di elementi di casualità o possibile disturbo, quali ad esempio la presenza di specie alloctone o infestanti o di elementi paesaggistici incongrui;
- dal punto di vista produttivo, le scelte strategiche e politiche in materia di rifiuti previste dalla normativa Comunitaria, riprese dal D.Lgs. n.152/2006 e riportate nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), stabiliscono il principio di autosufficienza e prossimità puntando a “smaltire i rifiuti e recuperare i rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”. La discarica Solter S.r.l. garantisce la rispondenza dell'impianto al principio di prossimità andando a coprire i fabbisogni di smaltimento locali per tutte le frazioni non recuperabili dei rifiuti, evitando di smaltire gli stessi fuori Provincia ovvero fuori Regione, o addirittura in impianti esteri, aumentando le criticità ambientali dovute alla notevole incidenza degli impatti connessi al trasporto effettuato principalmente su strada;

7) In relazione al Piano del Governo del Territorio di Casorezzo, che prevede:

7.1) per le “Zone extraurbane atte al progetto di consolidamento ecologico” della Tav.8, all'interno delle quale ricade l'ATEg11, le NTA prevedono che siano ammessi interventi solo se coerenti con gli obiettivi del PTCP e “compatibili con le priorità di limitare gli interventi di edificazione che possano frammentare il territorio e compromettere la funzionalità ecologica di tali ambiti; prevedere, per i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica; favorire per le compensazioni ambientali la realizzazione di nuove unità ecosistemiche coerenti con la finalità della rete ecologica provinciale”. Il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con gli obiettivi di questa parte del PGT e introduce un cronoprogramma che, con alcune integrazioni e modifiche, produce una graduale sistemazione e recupero dell'ambito, durante le attività di ripristino mediante conferimento di rifiuti e di coltivazione della cava.

7.2) per gli “Areale agricolo a valenza paesaggistica” della Tavola Reg.03a, all'interno delle quale ricade l'ATEg11, le NTA prevedono che “ogni modificazione, anche non costruttiva, dell'assetto territoriale deve essere preceduto da una verifica dell'impatto paesaggistico finalizzata alla più rigorosa tutela dei valori espressi dal paesaggio agricolo tradizionale.”

7.3) per gli “Areale boschivo” della Tavola Reg.03a, all'interno delle quale ricade l'ATEg11, le NTA prevedono che siano “vietati: a) gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica; tuttavia, sono fatti salvi gli interventi di modificazione per il miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado; b) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione.”

Il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con gli obiettivi di queste parti del PGT e introduce un cronoprogramma che, con alcune integrazioni e modifiche, produce una graduale sistemazione e recupero dell'ambito;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla valutazione delle soluzioni alternative:

Il tema delle alternative progettuali e in particolare la necessità di valutare la cosiddetta “opzione zero”, ovvero non realizzare l'intervento, è stato affrontato fin dalla prima conferenza dei servizi istruttoria dell'1/10/15 ed è un tema contenuto nei contributi e nei pareri dei Comuni, nelle osservazioni dei privati, così come nella richiesta di integrazioni dell'Autorità competente. Con riferimento al verbale della conferenza, agli atti della procedura, si evidenziava che “il Comune di Busto Garolfo ritiene necessario che si valuti l'opzione di completa attuazione dei recuperi previsti dalle convenzioni senza prevedere alcuna attività [...] Il PLIS Parco del Roccolo) precisa che “l'opzione zero” dovrà considerare il recupero delle aree secondo le indicazioni delle convenzioni in essere.

L'Autorità competente evidenzia che i progetti sottoposti a VIA e i relativi SIA devono essere sviluppati anche attraverso scenari di impatto, simulando diverse situazioni e ipotesi per l'attività e per il progetto di recupero ambientale [...] e precisa che “l'opzione zero” dovrà valutare per entrambi i progetti (escavazione e discarica) la necessità di realizzazione degli impianti anche sulla scorta di indagini di mercato e con analisi costi/benefici sia economiche sia ambientali”.

Sulla scorta di tale assunto, nella richiesta di integrazioni al progetto e allo SIA veniva richiesto precisamente di sviluppare tale dimostrazione e la società proponente ha fornito risposta negli elaborati depositati l'1/02/16. La società proponente ha fornito una serie di motivazioni a favore della propria ipotesi progettuale riconducibili alle seguenti valutazioni:

- le scelte strategiche e politiche in materia di rifiuti stabiliscono il principio secondo il quale “i rifiuti siano smaltiti il più vicino possibile al luogo di produzione” e quindi “la discarica in progetto garantisce la rispondenza dell'impianto al principio di prossimità” e la rispondenza della proposta ai fabbisogni di smaltimento locali per tutte le frazioni non recuperabili dei rifiuti;

- la cosiddetta opzione Zero necessiterebbe di smaltire i rifiuti fuori Provincia ovvero fuori Regione, o addirittura in impianti esteri, aumentando le criticità ambientali dovute alla notevole incidenza degli impatti connessi al trasporto effettuato principalmente su strada;

- l'unica discarica attiva per rifiuti non pericolosi ricadente nella Provincia di Milano è la discarica situata nel comune di Inzago; la previsione di esaurimento per gli altri due bacini è collimabile all'anno 2022. Una eventuale ipotesi di ampliamento della discarica di Inzago sarebbe inoltre poco sostenibile;

- in tale prospettiva la discarica di Busto Garolfo si candida ad essere il potenziale sito di conferimento adatto ad accogliere i rifiuti non pericolosi dell'intera provincia di Milano in un'ottica di continuità con la discarica di Inzago.

Inoltre la società proponente argomenta che “gli stessi impianti di titolarità delle società Solter e Vibeco S.r.l. (entrambe riconducibili a medesimo gruppo Vibeco S.r.l.), aventi sede legale nella provincia di Milano, smaltiscono i propri residui del processo di recupero e trattamento, presso discariche ubicate in altre Province e talvolta anche fuori Regione, per un quantitativo medio annuo complessivo di circa 48.000 tonnellate [...]

Oltre il 30% dei flussi previsti quale apporto nella discarica in Progetto, sono assorbiti dagli impianti riconducibili alla compagine societaria del proponente [...] il progetto in questione pertanto oltre ad avere funzione di ripristino ambientale e riqualificazione di un'area degradata, si configura di importanza strategica per il territorio della Città Metropolitana”.

Tali argomentazioni sono condivisibili solo in linea di principio, laddove rilevano che nel territorio della Città metropolitana di Milano è attualmente attiva una sola discarica; i dati a supporto della tesi della società proponente, infatti, non tengono conto della recente proroga dei tempi di completamento del riempimento della citata discarica, che, come evidenziato nel contributo tecnico del Settore Rifiuti e Bonifiche “avrebbe tempi di esaurimento previsti per il giugno 2021 e non, come riportato nella Relazione tecnica integrativa a pag. 25, al 2018. [...] Non è pertanto condivisibile l'affermazione riportata alla pag. 30 della Relazione tecnica integrativa nella quale si afferma: “Tutto ciò permette inoltre di poter contare con certezza sulla possibilità di riempimento del volume della discarica in progetto nei tempi previsti (5 anni)”. Lo stesso contributo, nell'analizzare le metodologie di indagine dello SIA, afferma che “valutazioni logiche spaziali (buffer) incrociate con informazioni inerenti le direttrici delle più importanti arterie di traffico, più efficacemente avrebbero descritto il potenziale bacino di utenza”. Oltre alla motivazione economica e strategica a supporto del progetto sviluppata dalla società proponente, è inoltre necessario approfondire la valutazione dell'“opzione zero”.

Per quanto riguarda nello specifico il “progetto di recupero di parte dell'ambito stesso mediante rifiuti non pericolosi”, nei contributi e nei pareri dei Comuni e nelle osservazioni dei privati viene sottolineata e ribadita la necessità di valutare “l'opzione di completa attuazione dei recuperi previsti dalle convenzioni senza prevedere alcuna attività”, come riportato nel verbale della prima conferenza dei servizi istruttoria dell'1/10/15, dando pertanto corso al progetto di recupero del bacino di passata escavazione così come previsto dalle passate convenzioni tra Comuni, PLIS del Roccolo

e società all'epoca titolare dell'attività estrattiva. Tale progetto non prevede il riempimento del bacino, ma solo il rimodellamento delle sponde e il suo recupero riportando uno strato di terreno coltivo sul fondo dello scavo e procedendo alla sua piantumazione. Tale progetto è stato attuato in minima parte dalle precedenti società titolari dell'attività estrattiva e mai completato.

È necessario riferire come le amministrazioni comunali abbiano sollevato la questione del mancato recupero pregresso fin dalla prima seduta di conferenza dei servizi istruttoria, configurandolo come “motivo ostativo” al proseguimento dell'attività istruttoria stessa, anche a motivo delle azioni legali intraprese dai comuni per procedere all'ingiunzione dell'esecuzione delle opere. Tuttavia, nella stessa conferenza veniva riscontrato che la questione non si configurava come motivo ostativo, ma che era necessaria una valutazione di tutte le opzioni, considerate come scenari alternativi, riscontrato appunto che “i progetti sottoposti a VIA e i relativi SIA devono essere sviluppati anche attraverso scenari di impatto, simulando diverse situazioni e ipotesi per l'attività e per il progetto di recupero ambientale. Per completezza, si veda il verbale della prima conferenza dei servizi istruttoria dell'1/10/15, agli atti della procedura.

Nelle integrazioni allo SIA, a tal proposito, la società proponente argomentava che “anche al fine di valutare l'“opzione zero” nell'ambito della presente procedura, è opportuno rilevare come, nel presente scenario di fatto e giuridico, la mancata realizzazione del progetto presentato da Solter si tradurrebbe:

- 1) nella permanenza, in ogni caso, della fossa scavata dalle operazioni di cava condotte dai gestori della stessa e conclusesi già nel 2005 [...];
- 2) nella difficoltà, se non impossibile, piantumazione delle fossa di cava; le condizioni della stessa hanno fino ad ora dimostrato l'impossibilità di attecchimento di alberi di alto fusto [...];
- 3) nel protrarsi, a tempo indeterminato, e in ogni caso per molti anni, di un contenzioso circa la titolarità di un eventuale obbligo di ripristino (anche nelle modalità mimali sopra descritte) [...].

Tali affermazioni sono, nel merito, condivisibili, anche se rimarrebbe da verificare quali siano state le azioni realmente intraprese dai soggetti a suo tempo obbligati all'esecuzione del recupero. Tali verifiche, che avrebbero dovuto essere svolte dai soggetti competenti, non riguardano la presente valutazione, che prende atto dello stato dei luoghi e degli scenari progettuali alternativi.

Peraltro, anche la nota di Regione Lombardia protocollata dalla Città metropolitana n.160928 del 18/07/19, su questo punto conferma quanto sempre sostenuto dall'Autorità competente per la VIA, chiarendo che “nel caso sia scaduta l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano e il recupero ambientale non sia stato eseguito come da progetto, è facoltà del Comune diffidare la ditta ad eseguire le opere di ripristino entro un certo termine e in caso di ulteriore inerzia da parte della ditta, è possibile incamerare l'importo previsto dalle garanzie patrimoniali ed eseguire il recupero per proprio conto”.

Risulta condivisibile l'affermazione della società proponente secondo la quale “il ripristino ambientale conseguente al progetto presentato da Solter, garantito da fideiussione, consentirebbe invece di recuperare l'area a tutti i suoi legittimi usi e di operare una riqualificazione paesaggistica coerente con gli standard attuali. L'assunzione espressa dell'obbligo di ripristino ambientale, in forza dell'approvazione del progetto, consentirebbe altresì di dare una base giuridica certa al recupero dell'area, che avverrebbe in tempi certi”. L'opzione progettuale dovrà essere valutata sotto il profilo della sostenibilità ambientale, in relazione al quadro programmatico, al contesto ambientale e agli impatti che potrà avere sulle diverse componenti.

Sul piano dell'interesse pubblico generale, la mancata realizzazione del progetto in loco, a causa della attuale destinazione urbanistica dell'area di cava, comporterebbe il perdurare della constatata ed oggettiva situazione di degrado del sito, rendendo inattuabile la riqualificazione ambientale per un tempo indeterminato. Circostanza che priverebbe comunque il sedime, in concreto, della vocazione impressa dal vigente PGT come sopra esposto. La riqualificazione ambientale collegata al progetto comporterà, invece, termini definiti di recupero mediante riempimento della cavità esistente, assolvendo al contempo allo svolgimento di una funzione di pubblico interesse non secondaria quale è riconosciuta essere quella di gestione dei rifiuti. In sintesi, il concreto interesse pubblico alla realizzazione del progetto appare prevalente rispetto a quello sotteso alla destinazione urbanistica assegnata all'area dal PGT, che nel corso degli anni si è di fatto rivelata inadatta a risolvere le criticità ambientali lamentate dagli stessi Comuni dissenzienti, mantenendo l'area in condizioni di totale non utilizzo per la collettività. In sostanza, nel bilanciamento costi/benefici, la realizzazione dell'impianto, con la connessa riqualificazione ambientale e il conseguente recupero della cava a usi produttivi e naturalistici, è preferibile al semplice mantenimento della destinazione urbanistica attuale, con l'attuale vigenza delle soluzioni precedentemente adottate e mai attuate;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla valutazione del progetto di recupero di parte dell'ambito stesso mediante rifiuti non pericolosi:

- 1) Relativamente al rispetto delle distanze minime della discarica dai centri abitati, come già evidenziato nel contributo tecnico del Settore Rifiuti e Bonifiche durante la conferenza dei servizi istruttoria del 12/04/16, nella quale il rappresentante del Comune di Busto Garolfo sollevava la questione del mancato rispetto dei 200 metri tra centro abitato e recinzione della prevista discarica, si riscontra, diversamente, che il progetto “di discarica in esame rispetta la distanza minima dei 200 metri dal centro abitato, calcolata ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia”. La questione non rappresentava pertanto motivo ostativo alla prosecuzione dell'istruttoria di valutazione ambientale. Peraltro, anche la nota di Regione Lombardia protocollata dalla Città metropolitana con n.160928 del 18/07/19, su questo punto conferma quanto sempre sostenuto dall'Autorità competente per la VIA, chiarendo che “la distanza minima deve essere misurata dal confine dell'ambito residenziale alla recinzione dell'impianto, considerata come recinzione dell'insediamento IPPC”.

2) Relativamente all'altezza fuori terra della discarica, come evidenziato nel contributo tecnico del Settore Rifiuti e Bonifiche e discusso nella conferenza dei servizi istruttoria del 12/04/16, negli elaborati progettuali si riscontrano "pendenze del 17% sul lato della discarica rivolto verso nord ed una configurazione sommitale longitudinale sub pianeggiante, con una altezza massima di circa 8,5 m da p.c. A partire dalle dimensioni della discarica (all. al progetto 37 - Tav. 12b) ed in particolare dal lato minore, che ne determina l'altezza massima qualora si voglia mantenere la pendenza minima prevista di legge, si deve considerare la dimensione del lato minore pari a 314 m. Prevedendo il mantenimento di una pendenza minima del 5% si ritiene che il progetto possa rientrare nelle limitazioni di cui sopra adeguando morfologicamente la discarica con una altezza massima pari a 5,3 metri rispetto al piano campagna ($314/2 \text{ m.} \cdot \text{tg } 2,86^\circ = 5,3 \text{ m.}$)".

Riscontrati gli impatti paesaggistici del progetto, esplicitati nell'apposita sezione, si valuta necessaria, al fine della minimizzazione degli impatti, la riduzione dell'altezza fuori terra della discarica venga ridotta, come sopra indicato.

3) Relativamente al piano di posa della discarica, come evidenziato nel contributo tecnico del Settore Rifiuti e Bonifiche e discusso nella conferenza dei servizi istruttoria del 12/04/16, si evidenzia la necessità di "mantenere un franco di almeno 2 metri tra la massima escursione della falda ed il piano di imposta dello strato inferiore di confinamento artificiale, nel caso di acquifero non confinato (punto 2.4.2 - Barriera geologica del D. Lgs. n. 36 /2003 ripreso al punto 4.4.1 - piano di imposta della D.G.R. n.X/2461 7 ottobre 2014). Si riscontra inoltre che "la quota massima misurata nel PZ3, nel mese di luglio 2014, di 159,95 m. s.l.m. della falda non necessariamente è da ritenersi cautelativa in quanto l'andamento generale della falda freatica nella pianura milanese, a partire da metà degli anni '70 ed in concomitanza con la riduzione di prelievi da falda a seguito di dismissione e delocalizzazione delle grandi industrie, denuncia una costante e continua tendenza all'innalzamento che indurrebbe per motivi cautelativi a prevedere un conseguente ulteriore innalzamento del fondo della discarica". Il tema del rispetto del franco di sicurezza tra fondo della discarica e falda acquifera assume centrale importanza nella valutazione della sostenibilità ambientale del progetto, anche nel rispetto del PRGR e in riferimento alla caratterizzazione geologica del territorio desumibile dai PGT dei Comuni interessati. Per questo motivo, oltre a condividere la necessità di rispettare "in ogni punto del fondo discarica i 2 m. di franco falda dalla base del piano di posa della barriera di base", ipotizzando futuri innalzamenti della falda oltre la soglia valutata, fatto poco probabile, ma non escludibile a priori, si ritiene necessario introdurre altri elementi di presidio ambientale a garanzia della sostenibilità dell'opera, integrando il progetto con un progetto di barrieramento della falda, adeguatamente supportato da modellazione che ne garantisca l'efficacia. A tal proposito il contributo di ARPA prevede "che vengano previsti sistemi di sicurezza, finalizzati all'abbassamento e/o sbarramento a valle delle acque sotterranee, che siano applicabili in tempi brevi nel caso il livello della falda raggiunga la base del riempimento".

4) Relativamente al cronoprogramma delle fasi di riempimento del bacino di discarica, alla luce di quanto riferito nel contributo tecnico del Settore Rifiuti e Bonifiche, che da un lato riscontra tempi di riempimento dell'unica discarica presente nella provincia di Milano maggiori di quelli utilizzati nello SIA e dall'altro chiede di revisionare l'altezza massima del rilevato di copertura, si evidenzia come sarà necessario ricalibrare quanto contenuto nel progetto, in relazione alle diverse condizioni di riferimento e alla diversa morfologia, e quindi quantità di materiale da conferire.

5) Relativamente alla scansione temporale delle fasi di riempimento del bacino di discarica, si ritiene che la sostenibilità ambientale dell'opera possa essere garantita rispettando scrupolosamente il cronoprogramma che prevede di iniziare il recupero ambientale di un lotto non appena viene attivato il conferimento nel successivo, evitando di tenere aperti più lotti contemporaneamente;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla valutazione del progetto di gestione produttiva dell'ATEg11:

1) Relativamente alla parziale disponibilità delle aree, come già evidenziato nel contributo tecnico del Settore risorse idriche e attività estrattive durante la conferenza dei servizi istruttoria del 12/04/16, nella quale il rappresentante del Comune di Busto Garolfo sollevava la questione dell'indisponibilità da parte della società proponente di una parte delle aree inserite nel progetto di escavazione, si riscontra che questione non rappresentava pertanto motivo ostativo alla prosecuzione dell'istruttoria di valutazione ambientale. Come riferito in sede di conferenza, l'attività di escavazione prevista su aree

attualmente non disponibili al proponente rappresenta una criticità, tuttavia il progetto proposto è quello ritenuto di massimo impatto e, in caso di mancata disponibilità delle aree, la modifica dello stesso produrrà impatti presumibilmente minori. In sede di successiva autorizzazione dell'attività estrattiva, la società proponente dovrà dimostrare di avere la disponibilità delle aree su cui richiede la coltivazione e il recupero ambientale e dovrà garantire i diritti minerari di terzi, quantificando le volumetrie cavabili per ciascun proprietario e adeguando, di conseguenza, il progetto.

Peraltro, anche la nota di Regione Lombardia protocollata dalla Città metropolitana con n.160928 del 18/07/19, su questo punto conferma quanto sempre sostenuto dall'Autorità competente per la VIA, chiarendo che "nella fattispecie trattasi di un progetto in procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, considerata fase preliminare alla definitiva autorizzazione del progetto stesso; in questa fase, la mancanza di titolo sui terreni non costituisce elemento ostativo per il rilascio del parere di compatibilità ambientale".

2) Relativamente alla quota massima di profondità di escavazione, come evidenziato nella conferenza dei servizi istruttoria del 12/04/16 e così come per la quota di impostazione del fondo della discarica, si riscontra che il progetto è

stato adeguato alle più recenti rilevazioni della falda, che hanno registrato innalzamenti anomali nel 2014. In conseguenza di tali rilevamenti, il progetto di escavazione è stato correttamente rivisto, per garantire comunque il franco di 2 metri tra fondo scavo e massima escursione rilevata della falda. A titolo di maggior cautela, sarà comunque opportuno monitorare tale problematica ed eventualmente riadattare il progetto;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla valutazione dei possibili impatti sulla componente “paesaggio” del complesso dei progetti in esame, come già evidenziato nel contributo tecnico del Servizio pianificazione paesaggistica e autorizzazioni e nel parere del Comune di Busto Garolfo, si ritiene necessario minimizzare “le modificazioni indotte sulla struttura paesistica e sulla trama del paesaggio agrario [...] che comportano modifiche permanenti della configurazione territoriale come sviluppata storicamente”. È solo parzialmente condivisibile quanto affermato nello SIA a proposito della trascurabile percettibilità del rilevato di copertura della discarica, il quale, anche in virtù della prevista copertura arborea arbustiva, potrebbe anzi apparire ancor più alto. Pertanto si ritiene necessario che venga ridotto il più possibile l'altezza massima della copertura del bacino di discarica. Si ritiene inoltre necessario, al fine di ridurre sia in fase di cantiere che a progetto completato, proporre una morfologia degli elementi caratteristici del paesaggio tali da “ricucire, per quanto possibile, la continuità paesistico-territoriale, potenziando la valenza naturalistica dell'area anche valorizzando il sistema a rete dei percorsi in connessione con il territorio limitrofo nonché gli elementi di maggiore rilevanza paesaggistica e storico-culturale presenti nel contesto”;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla valutazione dei possibili impatti sulla componente “acque sotterranee”, del complesso dei progetti in esame, come già evidenziato nel contributo tecnico del Settore risorse idriche e attività estrattive, nel contributo di ARPA, discusso anche durante la conferenza dei servizi istruttoria del 12/04/16, si ritiene di condividere la preoccupazione che eventuali situazioni climatiche particolari possano portare, in futuro e durante tutte le fasi operative del progetto a un maggiore innalzamento della falda rispetto a quello cautelativamente già assunto dallo SIA. A tal proposito si ritiene necessario, date anche le caratteristiche del progetto e le ripercussioni che potrebbero derivare da un'eventuale interferenza con la falda, predisporre i presidi di sicurezza indicati nel contributo ARPA;

RISCONTRATO CHE, gli Enti interessati hanno contribuito con osservazioni e richieste di prescrizioni alla formulazione della presente pronuncia di compatibilità ambientale e alla redazione delle relative prescrizioni, con riferimento agli impatti sulle diverse componenti ambientali;

DATO ATTO che i termini del presente procedimento sono rispettati.

DECRETA

alla luce delle sentenze del TAR Lombardia n. 1533/2021 e n. 1535/2021 del 23/06/2021 **di rinnovare e rideterminare il Decreto Dirigenziale n.6875/2016 del 22/07/2016, con le motivazioni sopra esposte, esprimendo giudizio positivo** -ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n.152/2006 e della L.R. n. 5/2010- in ordine alla compatibilità ambientale del “progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 e per il progetto di recupero di parte dell'ambito stesso mediante rifiuti non pericolosi da realizzarsi nei comuni di Busto Garolfo e Casorezzo (MI)”, secondo la configurazione progettuale prospettata negli elaborati depositati dalla società Solter s.r.l. e integrati in data 1/02/16, a condizione che sia puntualmente rispettato il seguente quadro prescrittivo, finalizzato a garantire la sostenibilità ambientale del progetto, nonché a consentire l'espletamento delle successive procedure approvative ed autorizzative per l'esercizio dell'attività in questione. Tali prescrizioni dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di approvazione e autorizzazione del progetto in esame.

QUADRO PRESCRITTIVO

1) Progetto di recupero ambientale mediante conferimento di rifiuti

Sulla base dei contributi e dei pareri agli atti dell'istruttoria, oltreché in relazione alle discussioni e ai chiarimenti emersi nella riunioni di conferenza dei servizi, si prescrive di:

1.1) ridurre l'altezza della copertura della discarica, stabilendo che il rilievo non superi l'altezza massima di 5,3 metri rispetto al piano campagna, valore sufficiente a rispettare le normative vigenti, come evidenziato nelle motivazioni; di conseguenza dovrà essere rivista le quantità di materiali complessivi necessari al riempimento, adeguando, altresì, anche il cronoprogramma;

1.2) verificare ed esplicitare negli elaborati progettuali il rispetto della fascia di 50 metri tra il nuovo impianto di

conferimento rifiuti e la discarica autorizzata con D.G.R. n.57465 del 27/09/1994, riferita ai mappali 177, 178, 179, 180, 181 e 239 foglio 27;

1.3) realizzare un'opera di barrieramento della falda, come meglio precisato al punto 7.1) del presente quadro prescrittivo;

1.4) minimizzare il conferimento di rifiuti codice CER 191212;

1.5) verificare ed eventualmente adeguare il piano finanziario sia alla luce delle presenti prescrizioni, che in relazione alle valutazioni sul peso specifico medio finale di cui in premessa.

2) Progetto di escavazione

Sulla base dei contributi e dei pareri agli atti dell'istruttoria, oltreché in relazione alle discussioni e ai chiarimenti emersi nella riunioni di conferenza dei servizi, si prescrive di:

2.1) in sede di richiesta di approvazione del progetto d'ATE, aggiornare gli elaborati progettuali, verificando la soggiacenza della falda e, nel caso di riscontrati innalzamenti, adeguare il progetto di coltivazione garantendo il franco di 2 metri tra fondo scavo e massima escursione rilevata della falda;

2.2) in sede di successiva autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva dimostrare la disponibilità delle aree su cui richiede la coltivazione e il recupero ambientale, garantendo i diritti minerari di terzi e quantificando le volumetrie cavabili per ciascun proprietario.

3) Cronoprogramma

Verificare ed adeguare il cronoprogramma alla luce delle presenti prescrizioni di cui al punto 1.1) e al successivo punto 5) del presente quadro prescrittivo.

4) Componente paesaggio

Con riferimento a quanto argomentato in premessa e soprattutto al quadro di riferimento programmatico, il progetto di recupero deve prevedere che tutte le installazioni siano rimosse una volta cessata l'attività estrattiva. Inoltre, il progetto di recupero ambientale dovrà:

4.1) ridurre l'altezza massima della copertura del bacino di discarica, così come disposto al punto 1.1) del presente quadro prescrittivo;

4.2) verificare e, nel caso adeguare, l'andamento degli elementi paesaggistici caratterizzanti il progetto di recupero, i filari, le siepi e le formazioni arboreo arbustive, al fine di garantire la massima coerenza con gli stessi elementi già presenti nel contesto territoriale interessato.

5) Reti ecologiche

Sulla base della Valutazione di Incidenza di cui al Decreto Dirigenziale n.4067/2016 del 09/05/16, si riportano le seguenti condizioni prescrittive:

5.1) il cronoprogramma delle attività dovrà prevedere il potenziamento delle fasce boscate della zona meridionale del comparto (corrispondenti alle fasi 1 e/o 2 del recupero ambientale) contemporaneamente alle primissime fasi di coltivazione della cava (fase 1) e di attivazione della discarica (fase 1 - disboscamento vegetazione presente sul fondo);

5.2) l'attività di accumulo e decantazione dei limi dovrà essere svolta ponendo massima attenzione al mantenimento delle biocenosi acquatiche, riparie e forestali instauratesi nel tempo. Per esempio si dovrà seguire l'accorgimento di sversare i limi possibilmente sempre nello stesso punto e scegliendolo in modo da arrecare un impatto limitato sull'ecologia del luogo;

5.3) gli interventi di recupero ambientale della zona umida dovranno integrare le preesistenze vegetali autoctone, sia acquatiche che igrofile e mesofile, nel progetto di rimodellamento morfologico delle sponde e di impianto di zolle a canneto, tifeto e cariceto, oltre che di impianto di fasce boscate;

5.4) rivalutare la scelta delle specie arboree ed arbustive da utilizzare alla luce degli ultimi dati concernenti l'infestazione di *Anoplophora chinensis* in atto nell'area vasta;

5.5) la sostituzione delle fallanze, da effettuarsi al termine della prima vegetazione annuale, dovrà essere ripetuta per i tre anni successivi all'impianto forestale;

5.6) le irrigazioni dovranno essere almeno 4 all'anno, inoltre si dovranno prevedere irrigazioni aggiuntive per i periodi particolarmente siccitosi, e l'arco di tempo in cui effettuare irrigazioni di emergenza dovrà giungere fino al quinto anno (compreso) dall'impianto;

5.7) dovrà essere previsto un piano di monitoraggio faunistico con una fase ante operam, una fase, con sopralluoghi a cadenza almeno annuale, contemporanea alle attività di coltivazione, di discarica e di recupero ambientale, e infine una fase successiva alla conclusione di ogni intervento sull'ambito;

5.8) dovrà essere previsto un piano di monitoraggio delle specie vegetali infestante, con un'articolazione temporale paragonabile a quella del monitoraggio faunistico;

5.9) tutte le prescrizioni di cui sopra devono essere riportate negli elaborati sia testuali che cartografici del progetto di recupero ambientale dell'ambito di cava ATEg11 e relativa discarica.

6) Terre e rocce

Sulla base del contributo istruttorio ARPA di cui in premessa, si prescrive che i materiali da scavo utilizzati non debbano superare i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006 con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. Inoltre tali materiali non devono costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee fatti salvi i valori di fondo naturale. Ai fini degli utilizzi sopraelencati, i materiali da scavo non devono essere sottoposti ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche di cantiere.

7) Acque sotterranee

Sulla base del contributo istruttorio ARPA e del contributo ATS Milano di cui in premessa, oltrech  in relazione alla discussione e ai chiarimenti emersi dalla seconda riunione di conferenza dei servizi istruttoria del 12/04/16, si prescrive che:

7.1) vengano previsti sistemi di sicurezza, finalizzati all'abbassamento e/o sbarramento a valle delle acque sotterranee, che siano applicabili in tempi brevi nel caso il livello della falda raggiunga la base del riempimento. Dovr  essere realizzato un sistema di pozzi barriera, a monte del bacino di discarica, autorizzati ed attivabili in caso si rilevi innalzamento della soggiacenza della falda tale da ridurre il franco di sicurezza rispetto al fondo dell'impermeabilizzazione della discarica.

7.2) impermeabilizzare adeguatamente l'area per le operazioni di carico e scarico dei carburanti, per evitare problemi in caso di perdite accidentali durante il rifornimento;

l'acqua meteorica ivi raccolta dovr  essere convogliata in idonei manufatti a tenuta e con successivo smaltimento in conformit  alla normativa vigente. I serbatoi di stoccaggio dovranno essere posizionati in modo da evitare qualsiasi contaminazione del suolo e/o falda.

8) Rifiuti

Sulla base del contributo istruttorio ARPA di cui in premessa, si prescrive che:

8.1) In merito all'attivit  R5 di recupero rifiuti speciali non pericolosi, si ritiene che, per ogni tipo di recupero, come specificato dal proponente, le caratteristiche tecniche ed ambientali saranno garantite dai certificati analitici e che il materiale sar  conforme ai limiti imposti dal D.Lgs. n.152/2006 parte IV colonna B e al test di cessione ai sensi del D.M. n. 186/2006 del 05/04/2006.

8.2) il proponente dovr  presentare la tabella prevista dalla D.G.R. n. X/2461 del 7/01/2014 allegato D che individua per singolo CER il tipo di recupero al quale viene sottoposto.

8.3) In merito al trattamento dei rifiuti ex sito prima del deposito in discarica, il proponente dovr  presentare l'elenco puntuale dei codici CER trattati ex sito fornendo una descrizione dettagliata secondo quanto prescritto dalla D.G.R. n.X/2461 e specificando se al termine del trattamento vi sia ancora presente un substrato celluloso nel rifiuto da collocare in discarica.

8.4) In merito ai rifiuti potenzialmente recuperabili dovr  essere seguita la procedura di accettazione che deve prevedere una verifica qualitativa dei rifiuti stessi.

9) Impianto di biogas

Sulla base del contributo istruttorio ARPA di cui in premessa, si prescrive che sia installato un ulteriore sistema di abbattimento (torcia di combustione) nel caso in cui la produzione di biogas sia superiore a quella stimata.

10) Atmosfera

Sulla base del contributo istruttorio ARPA e del contributo ATS Milano di cui in premessa, oltrech  in relazione alla discussione e ai chiarimenti emersi dalla seconda riunione di conferenza dei servizi istruttoria del 12/04/16, si prescrive che:

10.1) dovr  essere opportunamente prevista e regolarmente attuata l'operazione di lavaggio delle ruote dei mezzi, in uscita dalla cava, provvedendo ad un idoneo smaltimento delle acque reflue;

10.2) durante il trasporto di materiali, i mezzi dovranno essere coperti, al fine di ridurre e minimizzare l'emissione delle polveri.

10.3) il traffico veicolare indotto dall'attivit  di progetto dovr  transitare su itinerari che non comportino l'attraversamento di centri abitati.

11) Piano di Monitoraggio Ambientale

Sulla base del contributo istruttorio ARPA di cui in premessa si prescrive che venga attuato il PMA proposto nello SIA e in relazione alla discussione e ai chiarimenti emersi dalla seconda riunione di conferenza dei servizi istruttoria del 12/04/16, si prescrive inoltre che:

11.1) per quanto riguarda le acque sotterranee, vengano effettuate ulteriori misure qualitative e quantitative da concordare con Arpa su un sottoinsieme della rete di monitoraggio costituito da almeno 4 piezometri, in modo che su questi la frequenza sia trimestrale. Si sottolinea inoltre che tale prescrizione dovr  essere applicata in tutte le fasi (anteoperam, corso d'opera e post operam).

11.2) per quanto riguarda il rumore, si assuma a riferimento lo stato di avanzamento del piano coltivazione,

individuando fase per fase i ricettori con maggiore esposizione e concordando i punti di misura con Arpa. Le misure da effettuare presso tali ricettori dovranno essere finalizzate a verificare i limiti di emissione e di immissione differenziale di cui al DPCM 14/11/1997.

11.3) per quanto riguarda l'atmosfera, sia monitorato il PM10 e non il PTS, come da normativa di riferimento sulla qualità dell'aria (D.Lgs.155/2010). Si precisa che i punti di misura devono in ogni caso essere situati all'esterno delle pertinenze dell'attività estrattiva”.

12) Altre prescrizioni

Sulla base dei contributi e dei pareri agli atti della procedura, oltreché in relazione alle discussioni e ai chiarimenti emersi nella riunioni di conferenza dei servizi, si prescrive che:

12.1) Tutte le piantumazioni dell'area dovranno avvenire utilizzando specie vegetali non allergeniche.

12.2) Dovrà essere garantita idonea dotazione di acqua potabile ad uso dei lavoratori;

12.3) Tutte le operazioni di scultramento si svolgano con l'assistenza archeologica da parte di un operatore specializzato a carico della Committenza, sotto la direzione scientifica dell'ufficio della Soprintendenza ai sensi dell'art.88 del D.Lgs.42/2004;

12.4) In relazione al tratto del canale 3 Corbetta, subordinare la variazione di percorso, portando il tratto all'esterno dell'ambito estrattivo, alla dimostrazione della conservazione della capacità di portata nominale del corso d'acqua”, rispettando in ogni caso la fascia di rispetto dei 10 metri per l'escavazione di 5 metri per l'inedificabilità.

DISPONE

1. di demandare al Settore rifiuti e bonifiche e al Settore risorse idriche e attività estrattive della Città metropolitana di Milano, in qualità di Autorità competenti all'approvazione ed autorizzazione del progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 e per il progetto di recupero di parte dell'ambito stesso mediante rifiuti non pericolosi, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni sopra elencate, da recepirsi nei provvedimenti di approvazione e autorizzazione, e la segnalazione tempestiva al Settore qualità dell'aria, rumore ed energia (in qualità di Autorità competente per la VIA) di eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n.152/2006;

2. di trasmettere copia del presente atto:

- alla società Solter S.r.l. in qualità di proponente;
- a tutti i soggetti coinvolti nella procedura VIA;
- alle autorità competenti per l'AIA e per l'approvazione del progetto d'ATE;
- al Consigliere delegato per materia della Città metropolitana di Milano, per opportuna conoscenza.

3. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.silvia.regione.lombardia.it.

Il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio alto per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne.

SI FA PRESENTE CHE:

- ai sensi della GDPR - Regolamento UE 2016/679, i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano (indirizzo pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it), il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Responsabile del Servizio intranet, protezione dati e progetti innovativi (indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it)

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Città metropolitana di Milano.

Si ricorda infine che in base all'art. 3, comma 4, della L. n.241/1990 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui al D.Lgs. n.104/2010, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data.

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia
(Giovanni Roberto Parma)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate